282
C2864c
1732
L-5-45 v.6

B-15=#

LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS

FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIVLIANI DI GVALDANA
LAZZELADA DI BEREGVARDO
PURCHASED 1921

282
C2864c
1732

Rare Book & Special
Collections Library

CAPITOLI, ED ORDINI

DELLA NOBILISSIMA CONGREGAZIONE DI S. GIOANNI DECOLLATO ALLE CASE ROTTE,

Detta de' BIANCHI

DELL.' ECCELLENTISSIMA CITTÀ DI MILANO.

Di nuovo corretti, e riſtampati.

IN MILANO MDCCXXXII.

Nella Stamperìa di Giuſeppe Pandolfo Malateſta.

Con licenza de' Superiori.

Alla Sagra Ceſarea Cattolica, e Reale Maeſtà

382 C2864c 1732

D I

CARLO SESTO
NOSTRO SIGNORE.

AL Trono Auguſto della M. V. C. R. C. riverente-mente preſentanſi riſtampate le Regole della Congregazione de' Nobili di S. Gioanni Decol-

LIBRARY

lato, con grande ſperanza d'aver in V. M. C. R. C. un Clementiſſimo Protettore, ed efficaciſſimo Promotore de' ſuoi religioſi diſegni. Iſtituto noſtro ſi è, dopo avere per noi appreſa la norma di ben vivere, inſegnare a' Condannati le regole di ben morire. Noi riguardando in que' meſchini l'Anima redenta pure con tutto il Sangue dell'Unigenito Figliuolo di Dio, procuriamo d'indirizzar quella, ch'è la miglior parte, alla gloria del Cielo, mentre i corpi loro giuſtamente vengono deſtinati al Patibolo. Tan-

to

to baſta affinchè ci promettiamo un benigno gradimento di V. M. C. R. C., la quale darà ſubito tutto il più bel riſalto, tutto il progreſſo più avventurato all' opra noſtra col Ceſareo Clementiſſimo ſuo Nome, ed inſieme tutto il credito a queſta noſtra qualunque fatica, la quale unitamente agli altri Confratelli umilio a' piedi Auguſtiſſimi

Milano 15. Decembre 1731.

Di V. M. C. R. C.

Umiliſſimo, Divotiſſimo, Fedeliſſimo Vaſſallo, e Servidore

Marcheſe Carlo Maria Recalcati.

All'

Digitized by the Internet Archive
in 2012 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/capitoliedordini00cath

All' Ecc.^{mo} Sig.^{re}

WIRICO FILIPPO LORENZO

CONTE DI DAUN, PRINCIPE DI TIANO,

Cavaliere dell' Inſigne Ordine del Toſone d'Oro, Conſigliere di Stato di S. M. C., e C., Mareſciallo de' ſuoi Eſerciti, Intendente Generale de' ſuoi Arſenali, Colonello d'un Reggimento d'Infanteria, Colonello, e Comandante della Imperial Città di Vienna,

GOVERNATORE,

E CAPITANO GENERALE DELLO STATO DI MILANO &c.

ALla Ceſarea Cattolica Maeſtà del noſtro Sovrano ſempre Auguſto dovendoſi preſentare le Conſtituzioni della Congregazione de' Nobili di San Gioanni

De-

Decollato novellamente richiamate alla ſtampa, vengono queſte ſupplichevoli alle riveritiſſime mani di V. E. a fine di poter giungere con ſicurezza di qualche gradimento all'Auguſtiſſimo Trono. Alla Supplica noſtra fà coraggio non ſolamente il conſiderare in V. E. il Carattere di Protettore di queſta Adunanza; ma molto più l'eſſerne l'E. V. ſtata degniſſimo Capo, e tutt'ora non iſdegnare di chiamarſi Confratello. Onde queſte Regole, perchè con l'eſempio, e con l'autorità V. E. ne mantenne ſempre l'oſſervanza, dir ſi poſſono, e ſon elleno ſue. Piaccia all'Altiſſimo di conſervare lungamente,

e fe-

e felicitare V. E. anche a benefizio della Congregazione noſtra; mentre con queſti comuni voti col più oſſequioſo riſpetto m'inchino

Milano 15. Decembre 1731.

Di V. E.

Umiliſſimo, Obbligatiſſimo Servidore

Marcheſe Carlo Maria Recalcati.

ALLI
SIGNORI FRATELLI DELLA NOBILISSIMA CONGREGAZIONE DI S. GIOANNI DECOLLATO.

L'Onoratiſſima loro frequenza, Nobiliſſimi Signori, la quale arrollata in queſta Congregazione, altrui reca maraviglia, e altrui conforto; a me ſerve per prova del mio ſentimento: poichè baſſezza, e pietà ſanno in queſta impreſa un ſanto commercio. Perchè ſe bene ſi trovano molti maneggi, che in ſe ſteſſi conſiderati, hanno dell'orrido, e dell' abietto; a queſti ſteſſi però, ſe la pietà, ò ſi prefigge per fine, ò ſi propone per iſtimolo, ò s'accoppia per compagna, già ſi converte l'orror in delizie, e'l diſpregio in gloria. Quindi è, che non iſtimarono i più potenti del ſecolo di far ingiuria alla lor grandezza, ſe per beneficare un biſognoſo, da maeſtoſo ſoſtegno ad oſſequioſo ſervigio la deprimevano. E quante volte, ò abbiamo noi ſteſſi veduto, ò da altri ſentito, che perſone impiegate nel governo del Mondo, fatta triegua con pubblici maneggi, l'opera dovuta al Foro, ed alla Corte, a

prò de' meſchinelli l'impiegavano? E quante volte ſi è ſtupito il Mondo in veder quegli ſteſſi omeri, a' quali ſi pogiava la mole degli Imperi, umilmente depreſſi, ed incurvati, a' Cataletti, e Bare ſottoporſi? E quante volte quelle ſteſſe mani, che fregiate di Scettro, e cariche di vittorie, generavano orrore agli Eſerciti intieri, ſteſe a' piè de' poverini, col lavargli, e raſciugargli ſe ne tornavano più glorioſe, che da ſconfitte ſchiere, e sbaragliati nemici? Hanno bene ſpeſſo veduto gli Spedali entrar' in eſſi Regi, e Regine, e deposte alla Porta le Corone, ingerirſi frà letti, ed inchinarſi ad abbracciarli, per raccorre, in vece del più ſtretto Parente, l'ultimo ſpirito de' Moribondi. Si ſono gloriate le umili Capannette di aver dato ricetto nel ſuo grembo a' Monarchi ſpontaneamente venutivi, e non per altro, che per conforto del languido paſtorello. Le ſteſſe Carceri più d'una volta hanno de' Principi veduta la preſenza, penetrati ſin colà per alleggerire, come Padri, a' Condannati la pena, che come Giudici data gli avevano. Nè ſolamente a' Principi Criſtiani la Cattolica Religione, ma a' Gentili ancora la natural bontà hà perſuaſo ſomiglianti pietoſi eceſſi. Non ſe n'andava in perſona di ſtrada in ſtrada il pietoſiſſimo Imperador Trajano, e in quanti tuguri ritrovava Ammalati, familiarmente ingerendoſi, recava a quelli, e con l'opera ſuſſidio, e con le parole riſtoro. E Ceſare, il Dittatore, viaggiando nelle Guerre, in una ſtrettezza d'albergo, e di arneſi non cedette ad un febricitante ſuo Soldato, inſieme

me con l'oſpizio, il letticiuolo, contentandoſi eſſo della terra per letto, e del ſereno per tetto? Ed Aleſſandro il Magno, vedendo un Vecchiarello dal freddo interizzito, non lo preſe frà le ſue ſteſſe braccia già del Mondo vincitrici, e appreſſatolo al fuoco, anzi come più toſto figlio, che Capitano, caritativamente lo fomentò? Non fà biſogno a gente verſata di più lunga testimonianza di ſegnalati Perſonaggi, quali ſi riputarono a gloria l'impiegarſi in quelle opere, che vili per natura, la pietà rende onorate. Vengo a noſtro propoſito, e' non ſi può negare, che quaſi tutti gli eſercizj queſta noſtra Congregazione hanno dell'orrido, ò dello ſchifoſo, lo ſquallor delle Prigioni, lo ſtrepito de' Ceppi, e delle Catene, gli ſpaventevoli urli de' Condannati, l'atrocità de' Patiboli, l'orror de' Cataletti, il fetor delle Tombe, e de' Sepolcri. Perchè, nientedimeno, ad udire, ò vedere, ò maneggiare queſte coſe la carità ci ſpinge, e la compaſſione c'invita, non ſolamente la Nobiltà loro non vi laſcia del ſuo, ma ne riporta fregio, ed ornamento: anzi dirò di più, che frà tutte le opere di Miſericordia, non ſi ritrova di queſta, ò alla grandezza loro più profittevole, ò alla miſeria del proſſimo più ſalutare, ò alla Divina Maeſtà più gradita. Diſſi più profittevole alla loro grandezza; poichè queſta opera non ſolamente è ſoddisfattoria per le colpe, ò meritoria per la gloria, ma giovevole ancora per lo profitto delle virtù: eſſendo che quel trattare tutto il giorno di morte, ed aver avanti gli occhi le altrui miſerie, non laſcia

in-

inſuperbire nelle proprie felicità. E ſe per non gonfiarſi nelle grandezze, altri ſi fecero fabbricare la tomba, e porſela innanzi per memoriale della morte; altri ſi fecero effigiare nella ſtanza vivo ritratto del moribondo Amico; altri vollero ogni giorno eſſere avviſati dell' ultim'ora del perglioſo paſſaggio: quanto più potrà appreſſo di noi, non l'ombra, ò la memoria, ma la viſta, e l'effetto della morte? oltre che quella mutazione frequente del ricco addobbamento, in umil ſacco; della banda Cavalereſca, in groſſa fune; della vaga liurea, in pompa funeſta: ſerve, dico, non poco per deprimere l'orgoglio, che ſeco portano le mondane grandezze, e baſterebbe queſto ſolo per avvalorar l'impreſa, che proſeguiamo, quando ben non vi foſſe emolumento del proſſimo; e pure queſto è tanto grande, che, come diceva, non ſi può far per eſſo coſa più ſalutare. Perchè ſe l'importanza dell'ajuto giuſtamente ſi miſura dalla grandezza del biſogno; qual biſogno è maggiore, che d'un diſgraziato Reo, che d'un miſero Condannato? Conſideriamo di grazia la condizione di lui, conſapevole a ſe ſteſſo di grave colpa, e deſtinato ad ugual pena, ſenza ſperanza di vita, e con certezza di morte, frà l'orror del ſupplizio, ed il roſſor dell' infamia, agonizzante per tema, mutolo per dolore, abbandonato da' ſuoi, e ſolamente raccomandato alla miſericordia de' ſtranieri. Può ritrovarſi ſtato più biſognoſo d'ajuto, più meritevole di compaſſione? E chi meglio può ajutare, chi meglio compatire, che la pietà noſtra per

una

una riputazione tanto autorevole? Quando gli ſi hà da denunziar la morte, ò quanto è opportuna l'autorità di perſone, che poſſano fargli accomodare a quel paſſo, a cui tanto il ſenſo ripugna, tanto recalcitra la natura. Quando ſi hanno a condurre dalla Prigione al Patibolo, non hanno certo più efficace rimedio per coprir la ſua vergogna, non men moleſta del dolore, che il veder la ſua obbrobrioſa morte dal miniſterio loro nobilitarſi. I cadaveri poi de' meſchinelli alla minuta Plebe quaſi eſecrabili, non reſterebbero bene ſpeſſo inſepolti, ſe eſſi prima mettendo la mano all'opera, queſta medeſima ad altri non accreditaſſero? Di quanto ſoccorſo finalmente hanno biſogno i miſerabili Condannati, non può ſupplirſi meglio, che da perſone, le quali, e con l'autorità poſſano, e con la prudenza ſappiano, e con la carità vogliano ſovvenire. E chi ſarà, che dubiti, che eſſendo queſta impreſa, e sì utile al proſſimo, e sì giovevole a noi, non ſia ſommamente per aggradirla quel Sovrano Signore, che niente più deſidera in noi, che il ben noſtro, e da noi che quel del proſſimo? Oltre che hà dimoſtrato ſpeſſe volte quanto gli foſſe accetta la miſericordia uſata altrui, quando che preſi varj ſembianti, or hà voluto eſſer ſoccorſo come Mendico, or viſitato come Infermo, or confortato come Prigione, e or in altre guiſe ſovvenuto. Ma dubito d'offendere la pietà loro, mentre così alla lunga mi trattengo in queſto ſpiegare l'importanza dell'opera, come che vi foſſe biſogno d'incitamento, e di ſprone. Avrei errato,

Si-

Signori, non leggermente, s'aveſſi preteſo in queſta lettera più toſto d'eccitare la loro pietà, che di ſoddisfare all'obbligo mio. Mi pare coſa convenevole al carico, che di Prefetto mi hanno addoſſato, che dovendoſi riformare le Regole di queſta noſtra Congregazione, mi congratulaſſi con loro dell'impreſa, e le pregaſſi inſieme a proſeguirla. Hò fatto il primo con accennare la di lei importanza, or ſuppliſco al ſecondo col ſupplicarle a ſeguitare con ogni affetto queſt'opera, che una volta intrapreſa, hanno ſino a queſt'ora onoratamente promoſſa; che quindi ſpero, che ſaranno i ſucceſſi corriſpondenti a' principj, ed i frutti futuri più abbondanti de' primieri. Degniſi Iddio di dare come a tutta la Congregazione il deſiato augumento, così ad ognuno di loro la bramata felicità.

Di Caſa li 15. Decembre 1731.

Marcheſe Carlo Maria Recalcati Prefetto.

CA-

AL LETTORE.

Già da molti anni entrano Confratelli nella noſtra Nobiliſſima Scuola, i quali per mancanza de' Libri delle Regole, da darſi loro, quando veſtono l'Abito, non poſſono avere quella piena cognizione, che richiedeſi, per adempiere a' Carichi, che loro ſpettano. Sù queſto rifleſſo dunque fù ordinato dalla Congregazione Generale, tenutaſi il giorno 7. Aprile 1694., che ſi doveſſe riſtampare il detto Libro. Fù replicato tal Decreto dalla Congregazione Generale nell' Anno 1699. 24. Novembre, in cui ſi diſſe pure, che la cognizione dell' oſſervanza delle predette Regole fuſſe ſempre rimeſſa alla Giunta.

Dopo ſcorſi ſette anni, quanti appunto contanſi fino alli 2. d'Aprile del 1706., creſciuta maggiormente la neceſſità dell' accennata impreſſione, giudicò bene la Giunta, di rinovare ſimile Decreto; con aggiugnervi ancora la clauſula di doverſi mettere a' riſpettivi loro luoghi le Ordinazioni più principali, con accreſcere, moderare, e levare nelle dette Regole ciò, che ſtimeraſſi più proprio, accomodandoſi alla pratica conſuetudine di quanto reſta introdotto da oſſervarſi, per eſſere dapoi propoſte le coſe alla Congregazione Generale per il totale loro ſtabilimento. La ſteſsa Giunta (come negozio premuroſiſſimo) ne replicò l'Ordine l'Anno medeſimo, nella Seſſione tenutaſi al primo di Giugno.

Finalmente l'Anno 1714. nel giorno 28. Maggio fù ri-

novata dall' avviſata Giunta l'ultima iſtanza, la quale fu in tutto, e per tutto approvata nell' Anno medeſimo alli 7. Giugno dalla Congregazione Generale, la quale inſiſtendo agli antecedenti avviſati, ammiſe ogni derogazione delle predette Regole, perchè non i ſoli 40., i quali ſi richiedono per un tale effetto, ma contaronſi 65. Nobili, ivi congregati, come chiaramente appare dal Libro delle Ordinazioni.

Volendoſi dunque ſoddisfare a sì giuſti, e ſanti deſiderj, propoſta, ed eſaminataſi ponderatamente ogni materia in varie Giunte, e ſono del giorno 13. 14. 17. 22. 24., e 27. Settembre 1731. finalmente vengono determinate quelle Regole, le quali per comune iſtruzione di chi deve valerſene nell' occorrenze del ſuo impiego, indirizzate ſono alla maggior gloria dell' Altiſſimo, e vantaggio della Nobiliſſima Scuola noſtra.

CAPITOLI, ED ORDINI DELLA NOBILISSIMA CONGREGAZIONE DI S. GIOANNI DECOLLATO ALLE CASE ROTTE

Detta de' BIANCHI,

DELL' ECCELLENTISSIMA CITTÀ DI MILANO.

Del PROTETTORE della Congregazione.

CAPITOLO PRIMO.

Comecchè ogni ben regolata Radunanza ſuole appoggiarſi all' autorità di perſona, che non ſolamente poſſa proteggerla, ma nelle occaſioni ancora propagarla: per tanto è lo ſtile inveterato della noſtra Nobiliſſima Congregazione, d'eleggerſi per ſuo perpetuo Protettore il Sovrano Padrone dello Stato, ed in di lui luogo il Governatore di Milano

per tempora. Contanſi dunque tanti Rè Cattolici, che degnaronſi illuſtrare col Regio loro Nome il noſtro Catalogo: e di preſente imploriamo la protezione dell' Invittiſſimo noſtro CARLO SESTO, Rè delle Spagne, de' Romani, ed Imperadore ſempre Auguſto, alle cui veci ſottentra l'Eccellentiſſimo Signor Principe Lorenzo Daun, preſentaneo Governatore di queſta Città, e Stato.

Del numero degli Uffiziali.

CAP. II.

LA noſtra Congregazione, conſiderato il ſuo biſogno, oltre al Protettore, averà i ſeguenti Uffiziali, e ſono

Il Prefetto, il quale ſarà Capo, e Superiore di tutti.
Due Aſſiſtenti, ò ſiano Conſiglieri.
Due Maeſtri de' Novizj.
Due Sopraintendenti alla Sagreſtia.
Due altri Sopraintendenti ſimili perpetui, i quali devono eſſere Eccleſiaſtici, e, ſe ſi può, Sacerdoti.
Due Viſitatori degl' Infermi.
Due Sopraintendenti all' Archivio perpetui.
Un Sopraintendente alla Teſoreria.
E tutti queſti devono eſſere Nobili.
Un Cancelliere.
Un Sindico.

Un Regolatore de' Libri, e Scritture.

Un Teſoriere.

E queſti trè ultimi devon'eſſere de' Funerarj.

Un Eccleſiaſtico, che ſia Confeſſore, con titolo di Rettore.

Un Capellano, con carattere di Sagriſta.

Trè Portieri.

Del modo di eleggere gli Uffiziali.

CAP. III.

NEl meſe di Gennajo, in un giorno, che ſtimeraſſi più proprio, il Prefetto, che doverà ſcadere, fatto premettere l'avviſo circolare in ſtampa, per mezzo de' Portieri alle riſpettive Caſe di tutt'i Confratelli, sì Nobili, come Funerarj unirà, ſecondo il ſolito, alla ſera la Congregazione Generale. Quando dunque ſiavi nell'Oratorio un numero competente, il quale, a norma delle Regole, non puol eſſere nientemeno di 18. Nobili, con tutti que' Funerarj del numero de' fiſſi, che vi ſi troveranno, acciocchè poſſa dirſi ſempre Congregazione Generale, procurerà il Prefetto, che ſia fatto da qualche divoto Religioſo un breve Ragionamento eſortatorio, affinchè poſpoſto ogni umano riſpetto, nel nominare i Soggetti alle Cariche, ſi riguardi unicamente la maggior gloria d'Iddio, ed il profitto, e vantaggio ſpirituale della Scuola.

Ciò

Ciò terminato, il Regolatore de' Libri leggerà il bilancio de' Conti dell' Anno ſcorſo; indi il Prefetto conſegnerà in mano del Cancelliere una nota di dieci Confratelli Nobili, ch' averanno ad eſſer eletti per Uffiziali ſedenti in quell' Anno, i quali doveranno avere il loro grado, a miſura de' Voti, che loro ſaranno dati. Queſta dunque ſarà letta dal medeſimo Cancelliere in voce intelligibile, e chiara: ed intuonatoſi dal Prefetto l'Inno dello Spirito Santo, ſarà il medeſimo cantato da' Muſici, e dapoi dallo ſteſſo Prefetto ſi reciterà in fine l'Orazione *Deus, qui corda Fidelium &c.*

Si verrà in appreſſo a dare il Voto a ciaſcuno de' nominati, il che doverà ſeguire a palle ſegrete, al numerare delle quali, doveranno intervenir' inſieme col Prefetto, ed Aſſiſtenti, ancora i Conſervatori degli Ordini. Quegli, ch' averà avuti più Voti, ſarà nominato Prefetto, e così diſcendendo di grado in grado, ſecondo le palle favorevoli, che averà avute, ciaſcuno averà la riſpettiva ſua Carica.

Creati, che ſaranno queſti, e pubblicati, ſi procederà all' elezione del Cancelliere, ſe però ve ne ſarà biſogno, durando l'Uffizio ſuo a beneplacito della Congregazione ſenza tempo prefiſſo, e dovendoſi fare l'elezione del ſodetto, ſi proporranno quattro Soggetti per detta Carica.

Quando s'abbia ad eleggere il nuovo Sindico, il quale, come ſi dirà a ſuo luogo, durerà nel poſto ad arbitrio della Congregazione; il vecchio Sindico, che ſcaderà,

derà, nominerà quattro de' ſuoi Confratelli, con aver' attenzione in ſcegliere li quattro Soggetti de' più abili, e più accreditati, de' quali chi averà più Voti, ſarà l'eletto. Avvertaſi, eſſere ſempre in libertà della Congregazione il proporne altri, quando veniſſe in parere.

Il Teſoriere parimente dovraſſi proporre nella rinovazione degli Ufficiali, ſe ſi debba confermare, ò far nuova elezione, e dovendoſi eleggere, verranno propoſti dal Prefetto quattro de' Funerarj più accreditati, e facoltoſi, de' quali chi averà più Voti, reſterà eletto.

Compiuta poi, che ſia tutta l'elezione, s'intuonerà dal Prefetto, in rendimento di grazie a S. D. M., il *Te Deum laudamus*, il quale ſarà cantato da' Muſici, e dapoi ſi chiuderà la Congregazione con l'Orazione, che ſi dice in fine dal medeſimo Prefetto.

Succedendo il caſo, che il Prefetto, che ſcade per legitimo impedimento, ò d'infermità, ò d'aſſenza, non poſſa intervenire alla Congregazione Generale, per rinunciare la ſua Carica, baſterà allora, che mandi la nota ſigillata de' Soggetti, i quali vuol proporre alla Congregazione per la nuova elezione, la quale ſarà aperta dal primo Uffiziale, che vi ſi troverà preſente.

In occaſione, che ſiegua uguaglianza di Voti, ſi doverà venire di bel nuovo alla pallotazione, la quale, quando continuaſſe, s'averanno a cavare i nomi a ſorte.

I Soggetti, i quali ſono ſtati nominati un anno (a riſerva del ſolo Prefetto, il quale non ſi nomina mai più) dove-

doveranno ſtare due anni ſeguiti ſenz' avere altra nomina.

Reſtano eſclusi da qualſiſia Uffizio tutti quegli, i quali non arrivano all'età di 25. anni, e che da trè anni almeno non abbiano veſtito l'Abito della Scuola.

Non ſi poſſono eleggere per Prefetto, ed Aſſiſtenti due Fratelli, ò Padre, ò Figliuolo inſieme, come pure non ſi eleggerà per Prefetto un Fratello d'un altro ſtato già Prefetto.

Della qualità, ed Uffizio del Prefetto.

CAP. IV.

IL Prefetto, comecchè precede gli altri nel grado, doverà parimente eſſere da tutti diſtinto nella ſtima, e venerazione. Procurerà egli per tanto con tutto lo sforzo d'eſiggere da' ſuoi Confratelli una puntuale oſſervanza delle Regole, e Conſtituzioni della Scuola, le quali eſerciterà dapprima in ſe ſteſſo con la viva voce del ſuo eſempio, per poi promoverle negli altrui animi con ben acconci diſcreti ricordi, giacchè al dire di San Leone, *Plenius opere docetur, quàm voce*. Serm. de jejun.

Abbracciando egli dunque, come deſtinatogli dalla Providenza, il peſo del governo della Scuola, s'accingerà a portarlo con molta carità, e prudenza, come coſa di gran ſervizio di Dio, e di ſommo vantaggio ſpirituale di tante Anime, come vedraſſi in appreſſo.

Mo-

Moſtrerà per queſto un impuntabile ſollecitudine, in venire per tempo nell' Oratorio, quando abbiano a ſeguire adunanze, ò quando abbiano a farſi funzioni di Chieſa, affine d'animare con la ſua preſenza i Confratelli, e di promovere quell' opere, che doveranno intraprenderſi: maſſime che in molte circoſtanze gli toccherà a diſcorrere d'affari, de' quali ſarà bene, che dapprima ne parli co' primarj Uffiziali, e maſſime con i Conſervatori degli Ordini, acciò coi lumi vicendevoli, che gli uni, e gli altri ſi daranno, poſſano le coſe avere quel fine diretto, che ſi pretende.

In occaſione di malattie de' Confratelli eſerciterà per il primo l'uffizio caritativo, d'andar' a viſitarli, e conſolarli: procurando in ſeguito, che facciano lo ſteſſo ancora i Viſitatori degl' Infermi per tempora, a ciò ſtati deſtinati dalla Scuola. Quando poi ſiegua la morte di qualcuno dei medeſimi, ne farà pervenire la notizia al Sindico, acciò mandi di ſubito la nota agli Eredi di ciò, che devono fare per il ſuffragio del Defunto, come ſi parlerà a ſuo luogo, e quando fuſſero rimaſti Figliuoli del Defunto Fratello in neceſſità, ſi sforzi di ſovvenirli conforme al biſogno, e qualità loro.

Farà che le Caſſette della Elemoſina ſi aprano ſecondo vien preſcritto nel Capitolo XI.

Dovrà impiegare il ſuo zelo invigilando, che tutti gli Uffiziali, e Miniſtri eſercitino bene le loro cariche, intervenendo anche colla ſua preſenza, ogni volta che lo giudicherà eſpediente, all' Uffizio di ciaſcheduno.

Si ſforzerà di metter' unione, e concordia frà tutti i Fratelli della Congregazione, togliendo ogni occaſione di ſcandalo, e di zizania, che ſopraſeminaſſe il Nemico; e quando non baſtaſſe la ſua autorità, potrà valerſi in coſe di grand' importanza d'ogni altra autorità Suprema del Governatore, ò di Sua Maeſtà Ceſarea Cattolica, col parere però di uno almeno de' ſuoi Conſiglieri.

Averà penſiero, col conſiglio de' ſuoi Aſſiſtenti, di ordinare quei, che averanno d'ajutare i Giuſtiziandi, procurando di diſtribuire gli Uffizj, ed i peſi con quella prudenza, e carità, che ſi conviene, miſurando le forze, e qualità de' Fratelli con molta diſcrezione, perchè ſiccome non è bene, che alcuno ſenza cauſa legitima ſi ſcuſi da' peſi della Congregazione, i quali ſono nobiliſſimi, per eſſer indirizzati alla maggior gloria d'Iddio, all' ajuto dell' Anime de' noſtri Proſſimi, ed alla propria ſalute; così non ſi devono indiſcretamente caricare più che le loro forze poſſono ſoſtenere.

Quando ſi averà da fare qualche Ordine, ò Decreto *in ſcriptis*, overo in altro modo, non deve proporlo alla Congregazione prima d'averlo conſultato con i ſuoi Conſiglieri.

Prima che termini la ſua Carica, una ſera, ſecond' il ſolito, riceverà nell' Oratorio coll' intervento ancora dei due Aſſiſtenti, dalle mani del Sindico, e Teſoriere il conto di tutta l'Entrata, ed Uſcita dell' Anno della ſua Prefettura, per riferirne dapoi lo ſtato, in cui trovaſi

la

la Caſſa della Scuola nell'ultima Congregazione Generale, che farà unire per l'elezione de' nuovi Uffiziali.

Dell' Uffizio degli Conſiglieri, ò ſiano Aſſiſtenti.

CAP. V.

UFfizio loro proprio ſarà, d'ajutare il Prefetto nel governo della Congregazione preſtandogli l'opera loro con quella carità, ed amorevolezza fraterna, che devono. Sederà il primo alla deſtra, ed il ſecondo alla ſiniſtra del Prefetto: e mancando il Prefetto, il primo governerà in di lui luogo, e non eſſendovi il primo, ſuccederà il ſecondo, con la ſteſſa autorità, che hà il Prefetto, anneſſa alla ſua carica.

Si faranno vedere affezionati al governo della Congregazione, uſando per queſto ogni diligenza più eſatta nel venire all'Oratorio, in occaſione che vengano chiamati per funzioni, ò Congreſſi, sì per eſempio degli altri, come anche per conſultare col Prefetto le coſe occorrenti, nelle quali diranno il loro parere ſenza paſſione veruna uſando ſegretezza, in non iſvelare ciò, che ſi determinerà frà loro.

Avendo qualche affare, che abbiſogni dell' approvazione de' loro Confratelli, non lo propongono di proprio moto, ma lo dicano al Prefetto, a cui ſolo ſpetta il far pubblica la propoſizione alla Congregazione Generale.

Si trovi almeno uno di loro preſente inſieme col Prefetto, quando il Sindico, e Teſoriere daranno li Conti.

Dell' Uffizio de' Maeſtri de' Novizj.

CAP. VII.

SEguito il previo neceſſario eſame delle riſpettive giuſtificazioni de' Novizj, che faraſſi dagli Signori della Giunta, come a ſuo luogo parleraſſi, accettati che ſiano i Confratelli, ſarà cura de' Maeſtri, d'introdurli nell' Oratorio nel giorno, in cui doveranno veſtire l'Abito della Scuola per mano del Prefetto aggiutato dagli Aſſiſtenti, inſegnando loro dapprima quelle cerimonie, che averanno a fare, e che in tal'occaſione convengono loro.

Succedendo il caſo, che il Prefetto, e gli Aſſiſtenti per qualche legitima cauſa non poteſſero intervenire alle Congregazioni Generali, Proceſſioni, od a qualſivoglia altra funzione della Scuola, il Maeſtro de' Novizj più antico nella Congregazione, ò l'altro in di lui mancanza rappreſenterà la perſona del Prefetto, e munito della medeſima autorità ſarà da tutti ubbidito.

* * * * *
* * * * *

Delli

Delli Sopraintendenti alla Sagreſtia.

CAP. VII.

IL ſolo nome dell' Uffizio apertamente loro dichiara, quali ſiano gli obblighi, de' quali vengono incaricati, cioè di ſopraintendere con ogni più ſollecita diligenza, acciò sì in Chieſa, come nell' Oratorio ſi facciano le funzioni con quel decoro, che alla noſtra Scuola ſi conviene. Sarà loro cura, che ſi veda la candidezza, e pulitezza in tutti li ſagri arredi, dovendoſi tal riverenza alla ſantità del luogo, ed alla dignità del miniſtero.

Acciò dunque, ſecondo il preſcritto dalla Regola, poſſano avere la cura, che non ſi ſmarriſca la ſuppellettile, comincieranno il loro eſercizio, coll' intervento del Prefetto, dal rivedere l'Inventario dell' Anno ſcaduto, per da quello comprendere, ſe le coſe, che ſono in mano del Sagriſta, ſiano a dovere (1), il che ſi farà di nuovo al fine dell' Anno: e l'Inventario reſta preſſo al Regolatore de' Libri &c.

(1) Ordinazione della Congregazione generale 18. Decembre 1699.

Occorrendo l'urgenza di fare qualche ſpeſa per la Sagreſtia, ne daranno parte al Prefetto, il quale ordinerà al Sindico, acciò con la premeſſa delle dovute diligenze, sù che ne ſentirà il ragguaglio, poſſa farſi la proviſione opportuna.

Perchè poi ſuccede, che frà l'Anno nella Sagreſtia

molte

molte coſe ſi logorano, e molte ancora s'accreſcono: uſeranno per queſto la diligenza al fine dell'anno di far aggiuſtare l'Inventario, acciò il tutto poſſa comparire con chiarezza.

Nel viſitare che faranno le coſe della Sagreſtia, vi ſaranno preſenti ancora i due Sopraintendenti perpetui, i quali, come meglio informati del di lei ſtato, ſomminiſtreranno ai nuovi que' lumi, che ſaranno neceſſarj per il buon regolamento della medeſima: onde ſarà cura del Sindico, per mezzo d'un Portiere, il renderli avviſati tutt' inſieme con l'aſſegnamento della giornata.

Delli Sopraintendenti perpetui alla Sagreſtia.

CAP. VIII.

AVendo ſtimato bene la Congregazione Generale di provvedere con ogni mezzo più poſſibile al buon governo della Sagreſtia, oltre li due Sopraintendenti, che ogni anno ſi mutano, nell'eleggerſi gli Uffiziali nuovi, hà aggiunti (2) altri due Sopraintendenti, i quali eſſendo Eccleſiaſtici (quando ſia poſſibile) Sacerdoti ancora, poſſano con la qualità del carattere tenere in ſoggezione i Miniſtri della medeſima, ed avere quelle delegazioni, che competono al loro grado.

(2) Ordinazione della Giunta del giorno 8. Genaro 1727. approvata dalla Congregazione Generale del giorno 12. Genaro 1727.

Per queſto dunque, oltre alla comune inſpezione, che averanno coi nuovi Sopraintendenti di ſopra enunziati per ciò concerne alla viſita della Sagreſtia, da farſi

ad

ad ogni principio, e fine d'anno, n'averanno dell' altre più particolari, confacenti al loro carattere; ſe ſaranno Sacerdoti, riconoſceranno i ricapiti de' Sacerdoti, i quali verranno deſtinati alla celebrazione nella noſtra Chieſa, con la preciſa precedenza dell' ordine *in ſcriptis* del Prefetto, e ſe non ſaranno Sacerdoti, dovrà il Prefetto delegare Sacerdote idoneo per riconoſcere detti atteſtati.

Viſiteranno due volte l'anno tutti i Vaſi Sagri, per vedere, ſe ſiano giuſta il preſcritto de' Concilj, e de' Sagri Canoni; ed occorrendo il biſogno di qualche ſpeſa, ne daranno notizia al Prefetto, acciò comandi, che ſi aggiuſtino. Oſſerveranno parimente, e con diligenza, i Corporali, le Animette, e maſſime i Purificatori, de' quali faranno, che ve ne ſia ſempre numero abbondante, a riguardo delle molte Meſſe, le quali cotidianamente ſi celebrano nella noſtra Chieſa. Lo ſteſſo doveranno pur fare delle Reliquie, le quali oſſerveranno nella ſteſſa occaſione, ſe ſiano ben cuſtodite: ſtando bene, che il più anziano di loro tenga una chiave del Depoſito, dove ſi conſervano, e l'altra ſtia in mano del Sagriſta. Eſerciteranno il loro zelo con frequentare la Sagriſtia, per invigilare al buon' ordine, e regolamento della medeſima.

Dell' Uffizio de' Viſitatori degl' Infermi.

CAP. IX.

SArà loro carico, quando ſappiano la malattia di qualche Confratello, non ſolamente d'andar' eſſi in perſona a viſitarlo, ma di ſollecitarne ancora la viſita, e del Prefetto, e d'altri Confratelli; procurando in queſti caſi con parole dolci, ed edificative, quando il male s'aggravi, di diſporlo a cercare i rimedj dell' Anima, con ricevere i Santi Sagramenti della Chieſa. In occaſione dapoi, che ne ſucceda la morte, ne daranno di ſubito l'avviſo al Prefetto, acciò imponga al Sindico quelle diſpoſizioni, che ſi devono in ſuffragio dell' Anima del Defunto, come reſta ordinato al Cap. XXVI.

Dell' Uffizio de' Sopraintendenti all' Archivio.

CAP. X.

DOvranno eglino invigilare all' adempimento di tutti gli Ordini, che reſtano preſcritti al Regolatore de' Libri, e Scritture al Cap. XIV.

Terranno una chiave dell' Archivio ſimile per ciaſcheduno, però diverſa da quella del Regolatore, come nel detto Capitolo vien eſpreſſo.

Dell'Uffizio del Sopraintendente alla Teſoreria.

CAP. XI.

INvigilerà egli all'adempimento di tutti gli Ordini, che deve eſeguire con puntualità il Teſoriere, i quali reſtano eſpreſſi nel Cap. XV.. Doverà eſſere eletto ogni Anno aſſieme degli altri Uffiziali.

Le Caſſette dell' Elemoſina, le quali doveranno ſtar chiuſe con due chiavi diverſe, una delle quali ſarà preſſo il Sopraintendente, e l'altra preſſo il Sindico, ſi dovranno aprire ogni trè meſi alla preſenza del Sopraintendente (il ſimile farà oſſervare dopo i trè giorni dell' Indulgenza della Quareſima), e non potendo egli intervenire, ne darà l'avviſo al Prefetto, il quale delegherà uno de' Nobili, acciocchè ſia preſente. Dovranno pure eſſere preſente il Sindico colla ſua Chiave, il Regolatore per regiſtrare a libro il denajo, ed il Teſoriere per riceverlo.

Dell' Uffizio del Cancelliere.

CAP. XII.

DOvrà conſervare i Memoriali di quegli, che dimanderanno d'entrare nella Congregazione, notando in eſſi il giorno, in cui furono preſentati.

Terrà un Libro, in cui vi ſcriverà tutte le accettazioni de' Scolari, sì Nobili, come Funerarj, le rinovazioni annue degli Uffiziali, la conſegna, che ogni anno ſi fà in fine di ciaſcuna Prefettura dal Regolatore de' Libri, e Scritture di tutt'il bilancio dell' Entrata, ed Uſcita, che ſi maneggia dal Sindico, e ViceTeſoriere, tutte le determinazioni, Decreti, Ordini, e deciſioni, le quali ſi fanno dalle Giunte, e Congregazioni Generali: notandovi in quello i nomi di tutt' i Confratelli, che vi ſi troveranno preſenti, con fare un Indice a parte per maggior facilità di vedere il contenuto nelle Ordinazioni.

Sarà ſua cura, di tenere nel Catalogo, che ſtarà appeſo la porta della Congregazione, tutt'i nomi de'Confratelli Nobili, procurando di tempo in tempo, che il Sindico, ed il Regolatore gli dia la notizia di quegli, che paſſeranno all' altra vita, acciò poſſa fare al detto Catalogo l'annotazione delle loro morti, e ſervirſi di tali norme, per far poi a' ſuoi tempi debiti riſtampare il Catalogo coi nomi de' ſoli viventi.

Averà per carico di patrocinare le liti della Scuola, con fare i rogiti di tutti gl'Iſtromenti, i quali ſi ſtipuleranno, laſciandone la Copia autentica nell' Archivio della medeſima gratis, potendo però avere il ſuo pagamento dall' altra parte, quando ſi trattaſſe di cauſa comune.

Averà un Libro ſeparato, sù cui vi noterà gli ſcarichi, che faranno i Giuſtiziandi nel Confortatorio, od

al

al luogo del Patibolo, conſervando gli Originali loro concertatiſſimi, acciocchè nell'occorrenze poſſano ſervire: intendendoſi però, che ciò non abbia egli a fare, ſenza la previa licenza del Prefetto, ò dell'Uffiziale più proſſimo in di lui aſſenza.

Li ſudetti Libri doveranno tenerſi nell'Oratorio in un Banco a parte, ſopra il quale vi doverà eſſere una ſola ſerratura, con due chiavi eguali, una da tenerſi dal detto Cancelliere, ed altra da riporſi nell'Archivio per ſervirſene in quelle occorrenze, che ſi preſenteranno: e ſi doverà fare un Inventario de' detti Libri, che già vi ſono in numero di cinque dal 1610. in avanti, con annotare gli altri, che ſi faranno in avvenire, il qual'Inventario doverà eſſere firmato dal Prefetto, e dal Cancelliere.

Non mancherà di venire a tutte le Congregazioni, che ſi faranno, nelle quali averà la ſua voce attiva, e parteciparà di tutte le Indulgeuze conceſſe agli Scolari, e potrà intervenire a qualſivoglia funzione, come ogni altro Scolare.

Dell' Uffizio del Sindico.

CAP. XIII.

UFfizio particolare del Sindico è ſopraintendere a' ſuoi Fratelli Funerarj, procurando, che ſiano ſolleciti nell'intervenire a tutte le funzioni, che ſi fa-

ranno sì in Chieſa, come nell'Oratorio. La di lui cura maggiore però ſi è, d'eſiggere da loro un' impuntabile attenzione, acciò s'impieghino con la carità più poſſibile ne' Confortatorj, in ſervizio de' poveri Giuſtiziandi, con fare, che non manchino nell' ore loro aſſegnate frà 'l giorno, e nelle notti, nelle quali devono fare le loro guardie; e perchè queſto è l'impiego loro più proprio, perciò noterà eſattamente tali mancanze, dalle quali non ſaranno ſcuſati, quando non ſiano legitimamente impediti. Sì dunque in queſto particolarmente, come ancora nell' altre coſe eſerciterà egli la ſua autorità nel comandare, però ſempre con carità, e diſcrezione, e da' medeſimi averà ad eſſere eſattamente ubbidito.

Si ricordi, che a queſto fine ſi elegge dalla Congregazione, acciò ſervi al Prefetto sì nelle coſe della Chieſa, ed Oratorio, come parimente delle Giuſtizie, nelle quali procurerà diligentemente, che ſiano proviſte per tempo tutte le coſe neceſſarie alle Anime, ed ai Corpi de' Condannati, facendo quelle ſpeſe, che gli verranno preſcritte dalla pratica conſuetudine.

Sarà diligentiſſimo in venire alla Congregazione ne' giorni deputati, ed in fare apparecchiare con decenza, e proprietà per le riſpettive funzioni, che ſi faranno sì la Chieſa, come l'Oratorio.

Al principio del governo del nuovo Prefetto ſe l'intenderà con lui, ò con chi verrà dal Prefetto delegato circa le proviſioni della Cera per tutto l'Anno da farſi

in

in una ſol volta, dell' Oglio, Vino, Carbone &c. acciò colla di lui approvazione, non ſolamente ſi poſſa fare l'eſperimento della loro qualità, ma ancora perchè ſi poſſa attendere al maggior vantaggio (3).

Terminata, che ſia l'Inveſtitura del preſentaneo Impreſario delle Buſſole della Città, e forenſi, (4) ſi dovrà porre all' Aſta per conferirla a chi farà migliore oblazione, mediante la dovuta cauzione, avvertendoſi, che sì queſta, come pure altre Inveſtiture non potranno farſi, ſe non per anni trè; eccettuando però, quando altrimenti ſi vedeſſe un notabile vantaggio della Caſſa della Scuola.

(3) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 26. Marzo 1671.

(4) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 26. Marzo 1671.

Senza la partecipazione, ed ordine ſuſſecutivo del Prefetto per tempora non potrà egli fare di propria autorità veruna Scrittura, ò Convenzione. E quando ſiano terminate le Inveſtiture de' Fittabili, ch'abitano le Caſe, e Botteghe della Scuola, doveranno queſte con le riſpettive Cedole citatorie porſi all' incanto, e darſi a chi farà l'oblazione più vantaggioſa.

Nel conſegnare di mano in mano, ſecondo le occorrenze del biſogno, al Sagriſta la Cera per la Chieſa, la noterà sù un Libro, in cui ſpecificherà sì il numero, come la qualità, e peſo delle Candele, per averne di quelle lo ſcarico riſpettivo con la reſtituzione dei pezzi, ſe ſaranno groſſe, e de' fondini, ſe ſaranno piccole; oltre poi alla ſolita colatura (5).

(5) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 26. Marzo 1671. e per l'eſecuzione -- Ordinazione della Giunta di Settembre 1731.

Per la celebrazione delle Meſſe nella noſtra Chieſa manterrà in oſſervanza, quanto viene ordinato dalla

Con-

Congregazione Generale del giorno 26. Marzo 1672.

Occorrendogli far pagare qualche debito dal Teſoriere, ſegnerà il Mandato al Creditore con licenza del Prefetto, quando ſi tratti di ſpeſe ſolite, ordinarie, ed iſtantanee, perchè ſe fuſſero inſolite, e ſtraordinarie, ò non iſtantanee, non potrà effettuarle, ſenza il Mandato ſegnato dal Prefetto (6), altrimenti non ſe gli abbonerà il pagamento, a cui manchi un tale requiſito.

Delle ſpeſe minute ne formerà la liſta con la ſteſſa dichiarazione: con avvertenza, che queſte per tutto l'Anno non poſſono paſſare la ſomma di lire cento Imperiali (7).

Sopra le Caſſette, dove ſi pongono da' Divoti le limoſine, vi ſaranno due Chiavi differenti, una delle quali ſtarà nelle ſue mani, e l'altra ſarà in potere del Sopraintendente alla Teſoreria, per aprirle al fine d'ogni trimeſtre coi requiſiti, che leggonſi al Cap. XI.

La Caſſetta, che tiene la Compagnia della Santa Croce alla Vetra di queſta Città ſarà chiuſa con Chiave da tenerſi dal Sindico, il quale ogni trè meſi aprirà detta Caſſetta, e darà la metà dell' Elemoſina alla detta Compagnia, ò ſuo legitimo rappreſentante, la qual conceſſione della metà dell'Elemoſina duri ad arbitrio della Nobiliſſima Scuola (8).

Invigilerà, che alle Barche de' Naviglj ſi mantenghi l'uſo delle Buſſole per l'Elemoſina da raccoglierſi (9).

Le limoſine, le quali provengono dai Confortatorj, non poſſono convertirſi in altr' uſo, che in quello, di far cele-

(6) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 7. Aprile 1694.

(7) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 10. Febr. 1721.

(8) Ordinazione della Congregazione Generale del 11. Luglio 1715., e 28. Genaro 1729

(9) Ordinazione di Congreg. Generale 11. Luglio 1715.

celebrare tante Meſſe, per ſuffragare le Anime di que' poveri Condannati, durante il tempo de' quali ſono ſtate raccolte (10).

(10) Ordinazione della Congregaz. Gen. del giorno 26. Marzo 1672.

Per queſto dunque, nel conſegnare alla Caſſa il danajo, che ſi ſarà raccolto, ne farà ſeguire dal Regolatore la ſua particolare annotazione, acciò s'impieghi, ſecondo la mente di chi l'hà dato.

Farà ſottoſcrivere ogni Domenica dal Regolatore i Mandati de' pagamenti, e le liſte delle ſpeſe, che anderà facendo, ed inſieme col medeſimo darà conto in fine d'Anno di tutt'il ſuo maneggio al Prefetto, che ſcade, per mettere le Scritture nell'Archivio, e riportarne dal detto Regolatore la dovuta liberazione (11), ſenza la quale conſegna de' ricapiti non potrà conſeguire l'avviſata liberazione.

(11) Ordinazione della Congregaz. Gen. del giorno 29. Agoſto 1711.

Si troverà ogni Feſta alla mattina nella Stanza contigua all'Oratorio, per ivi ſecondo il biſogno dar quelle providenze, che occorreranno.

Ogni Domenica, inſieme col Regolatore, farà il conto dell'introito delle Meſſe della ſcorſa Settimana, facendoſi a tal effetto conſegnare la nota da chi avrà l'incombenza di ricevere la limoſina delle Meſſe a fine di formarne il bilancetto in fine del meſe da preſentarſi al Prefetto, procurando, che di quelle ve ne ſiano ſempre 500. almeno di ſcorta, a fine di levare lo ſcrupolo, che qualche volta eſſendo maggiore il numero delle Meſſe, che ſi ſono celebrate, che di quelle, le quali ſi ſono raccolte, non abbia ad andare in incertum l'applicazione

cazione del Sagrifizio, ſecondo anche il parere, e conſiglio de' Teologi, e per tale rifleſſo ſarà ſuo obbligo ricordare al Prefetto, che ſcade, di laſciare una conveniente ſcorta di Meſſe, quanto ſia poſſibile al Prefetto ſucceſſore.

Avvertirà, che le Meſſe del Rettore, Sagriſta, ed Aſſiſtente al Banco non godono il privilegio delle Meſſe vitalizie, e però non doverſi loro pagare, che quelle, che ſono veramente celebrate (12).

(12) Ordinazione della Giunta del giorno 12. Apr. 1714

Occorrendo la morte d'uno de' Fratelli Nobili, manderà il Portiere alla di lui Caſa con la nota di quanto abbiſogna per il di lui ſuffragio, ſecondo la piena iſtruzione, che n'averà dal Cap. XXVI.

Dell'Uffizio del Regolatore de' Libri, e Scritture.

CAP. XIV.

PEr tenere conto de' Libri, e Scritture della noſtra Scuola vi ſarà un Regolatore, del numero de' Funerarj, il quale durerà in perpetuo nella ſua Carica. Queſti dalla Congregazione Generale ſarà eletto, e ſarà uno degli quattro, i quali ſaranno nominati dal Prefetto, che procurerà d'informarſi, acciò ſiano, oltre la bontà della vita, dotati ancora, e di zelo particolare, per aſſumere un tal' impiego, e d'intelligenza non ordinaria del maneggio de' Libri, e Scritture, delle quali ne terrà ben chiaro regiſtro, e maſſime delle Indul-

dulgenze, e privilegj della Scuola.

Interverrà quando ſi aprono le Caſſette della Elemoſina, regiſtrando a ſuo Libro il denajo con il Confeſſo del Teſoriere conforme il Cap. XV.

Si ſervirà di Libri Maſtri, per notarvi l'Entrata, ed Vſcita della Scuola: procurando con tutto lo sforzo di acquiſtare lumi, a fine di rimetterla in poſſeſſo della ragione, di riſcuotere alcuni livelli, i quali già da tant' anni addietro a queſta parte ſi ſono perduti: e di tutto ciò, che anderà operando per gli affari della Scuola, ne darà parte al Prefetto.

Averà preſſo di ſe la nota, ò ſia Inventario di tutto ciò s'attiene alla Chieſa, Sagreſtia, ed Oratorio, per farne le viſite a' tempi debiti, come gli viene preſcritto dalla Regola.

Ogni Domenica il Sindico gli darà conto di tutti i Mandati de' pagamenti, che averà fatti in quella Settimana, acciò ne ſegua al ſuo Libro la di lui ſottoſcrizione, a fine di far mettere ogni coſa nell' Archivio, terminato che ſia l'Anno (13), e di ciò ſarà ſua cura rendere notizioſi tutt'i Sindici per tempora.

Tutt'i ricapiti, e ſcritture correnti, le quali gli poſſono abbiſognare alla giornata, reſteranno in di lui libertà, e tutto ciò, che avrà avuto il ſuo effetto, ſi porrà nell' Archivio, ſopra il quale vi ſaranno due chiavi ſimili, una per ciaſcheduno de' Sopraintendenti al detto Archivio, ed un'altra chiave differente però dalle due ſudette, ſi terrà dal Regolatore de' Libri, e Scritture (14);

(13) Ordinazione della Congregaz. Gen. del giorno 26. Marzo 1674.

(14) Ordinazione della Giunta del giorno 15. Genaro 1700.

Reſta inoltre raccomandato alla cura degli avviſati Sopraintendenti, di far regiſtrare ogni anno le Scritture, che s'aggiunteranno, come parimente lo faranno di tutt'i conti, che daranſi in fine d'ogni Prefettura da' Sindici, e Teſoriere per tempora, con ſottoſcrivere di proprio pugno i riſpettivi loro Libri.

Il detto Regolatore ſtarà alla ſiniſtra del Sindico, sì nell'Oratorio, come nelle funzioni, e nell' aſſenza del Sindico ſarà ubbidito, come ſe foſſe il medeſimo Sindico. Fuori però di queſt'occaſione non ſarà eſentuato dal fare tutte le funzioni, e dall'ubbidire al Sindico nelle coſe, che gli ſpettano come Scolaro.

Dell'Uffizio del Teſoriere.

C A P. X V.

SArà di lui carico conſervare il denajo, che proviene alla Scuola dalle Taſſe de' Confratelli, Affitti di Caſe, limoſine libere delle Caſſette, ed altro, che alla predetta Scuola poſſa appartenere, come pure l'elemoſina delle Meſſe di tutti li giorni, e quelle, che entreranno nel giorno di Lunedì, parimente l'elemoſine, che ſi pongono in detto giorno nella Caſſetta a parte, acciò poſſa mettere a Libro cadauna porzione alla ſua propria partita. A queſt' effetto terrà un Libro, ſu cui giornalmente ſcriverà ciò, che pagherà, ed il denajo, che riceverà, per riportare dapoi nel Libro Maſtro ogni ſpeſa a ſuo luogo.

Non

Non pagherà verun denajo ſenz'averne il Mandato ſegnato dal Sindico con licenza del Prefetto, quando ſieno ſpeſe ſolite, urgenti, ed iſtantanee, e dal Prefetto, quando ſieno ſtraordinarie, e non iſtantanee facendone fare a' piedi di ciaſcuno il riſpettivo Confeſſo con la dichiarazione dell'anno, meſe, e giorno; dovendoſi riporre in fine di ciaſcuna Prefettura ogni ricapito nell'Archivio riportata la ſua liberazione, e dal Prefetto, che ſcade, e dal Regolatore ogni anno; ed a tal'effetto darà conto dell'Entrata, ed Uſcita dell'Anno del ſuo maneggio in preſenza del Prefetto, e di uno almeno de' Conſiglieri, ò ſieno Aſſiſtenti, il quale approvato ſe gli farà la quitanza, e reſtando debitore di qualche ſomma la pagherà al ſuo ſucceſſore, conſegnandogli i Libri del ſuo Uffizio.

Conſegnandoſi qualunque denajo al Teſoriere ſarà carico del Regolatore de' Libri regiſtrarlo nel ſuo Libro, ed in occaſione, che ſi evacuano le Caſſette, vi dovrà eſſer preſente anche il Regolatore, il quale regiſtrerà a' Libri di ſua cura la ſomma di denaro, che ſi leverà dalle dette Caſſette, ed il Teſoriere ne farà il Confeſſo in Libro a parte del detto Regolatore, che terrà a queſt' effetto nell' Archivio, e di tutto ſe ne darà debito il Teſoriere al ſuo Libro di Caſſa.

Ogni Domenica ſi troverà nella Stanza contigua all' Oratorio, per ivi dar comodo a chi vorrà pagare, ò ricevere denajo, come pure interverrà tutte le volte, che ſarà chiamato, maſſime all'aprirſi delle Caſſette.

Sarà il Teſoriere del numero de' Funerarj, il ſuo luogo ſarà dopo del Regolatore, e fuori del ſuo Uffizio non è eſentuato dal fare tutte le funzioni, e dall' ubbidire al Sindico nelle coſe, che gli ſpettano come Scolaro.

In aſſenza del Sindico, e del Regolatore ſarà ubbidito come il Sindico.

Sarà eletto dalla Congregazione Generale uno de' quattro, che ſaranno nominati dal Prefetto, il quale avrà riguardo nella nomina di ſcegliere ſoggetti de' più accreditati, e facoltoſi, ad effetto di aſſicurare meglio la buona amminiſtrazione della Caſſa, che ſarà in di lui cura.

Durerà nella Carica ad arbitrio della Congregazione Generale, alla quale ſi dovrà proporre nella rinovazione degli Uffiziali ſe ſi debba confermare, ò fare nuova elezione.

Dell' Uffizio del Rettore.

CAP. XVI.

IL Rettore, che doverà eſſer' eletto dalla Congregazione Generale, maſſime a motivo d'avere ad aſſiſtere a' poveri Condannati, dirigendoli, confeſſandoli, e confortandoli nelle loro eſtreme afflizioni, averà ad eſſere dotato di tale integrità di coſtumi, oneſtà di vita, zelo di ſpirito, e ſufficienza di lettere, quale appunto ſi richiede in un negozio di tant'importanza. Queſti doverà eſſere Prete ſecolare, Dioceſano Milaneſe, e durerà

tanto

tanto tempo nella carica, quanto la Scuola ne reſterà ſervita.

Avrà il ſuo ſalario, ò proviſione decente a giudizio del Prefetto, e di tutta la Congregazione.

Riſederà nelle Stanze ſtategli a tal'effetto aſſegnate, acciò col comodo della vicinanza poſſa eſſer pronto ad accudire alla direzione della Sagreſtia, ſopraintendendo a che i Miniſtri della medeſima compiſcano a' loro doveri in tutte le funzioni, che loro ſpettano, e maſſime nella diſtribuzione delle Meſſe, acciò coll' opportuna ripartizione poſſa reſtare ſoddisfatta in tutte l'ore la pietà de' Divoti.

Non permetterà, che entri in dette ſtanze altra perſona, maſſimamente per dimorarvi di notte, che non ſia della Congregazione, e per qualche neceſſità dell' Oratorio, ò per qualche occorrenza d'eſſo Rettore.

Averà a carico ſuo particolare l'aſſiſtere al Confeſſionario in Chieſa con tutto il zelo, affinchè i Divoti poſſino con il maggior comodo accoſtarſi al Sagramento della Penitenza.

Ogni volta, che ſi farà Giuſtizia, e ne' giorni, che ſi celebreranno l'eſequie d'alcun Fratello defunto, e negli altri giorni della Congregazione dirà la Meſſa nell'Oratorio a' Fratelli, che vi convengono, pur chè vi ſia numero congruo de' Scuolari ad udirla, nè ſi celebrerà altra Meſſa, laſciandone il comodo di eſſe alla Chieſa.

Amminiſtrerà il Sagramento della Santiſſima Comunione, quando i Fratelli, ò alcuno di loro ſi vorrà in detto Oratorio comunicare.

Sa-

Sarà di lui carico preciſo, dopo il pranzo di tutt'i giorni feſtivi il promovere nella noſtra Chieſa l'opera ſanta della Dottrina Criſtiana, dove ex officio vi preſiederà in qualità d'Aſſiſtente, e come tale vi farà que' ragionamenti particolari in Claſſe, e generali all'Altare, che la pratica di tutti gli altri luoghi ſimili inſegna.

(15) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 26. Marzo 1672.

Nelle occaſioni delle funzioni nella Chieſa di Uffizio, Meſſe, Veſpri, ed altro (15) per quello ſpetta a' Diaconi, e Sottodiaconi, doverà ſervirſi de' Sacerdoti, che celebrano continuamente nella noſtra Chieſa, ſenza veruna mercede.

In occaſione, che abbiano a tenerſi nell'Oratorio ò Giunte, ò Congregazioni Generali, fino dopo terminate le dette conferenze non ſortirà da Caſa, potendo eſſer chiamato per qualche occorrenza.

Dell'Uffizio del Sagreſtano.

CAP. XVII.

(16) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 17. Agoſto 1719.

(17) Ordinazione della Congregaz. Gen. del giorno 29. Maggio 1725.

PEr ſervizio della noſtra Chieſa, e Sagreſtia, e maſſime per la quantità delle Meſſe, che vi ſi celebrano, fà biſogno d'un Sagreſtano, il quale doverà eſſer Prete ſecolare, Dioceſano Milaneſe (16) Confeſſore, di buoni coſtumi, e d'oneſtà di vita, il quale continuerà anch'eſſo nella ſua carica, fino che di lui ſarà ſervita la Scuola, e ſarà eletto dalla Congregazione Generale.

Prima d'aſſumere la Carica (17) per ſicurezza degli

argen-

argenti, delle ſuppellettili, e di quanto poſſa pervenirgli nelle mani, ſarà tenuto a dare una ſicurtà idonea, e corriſpondente, la quale dovrà farſi da un qualche Mercante facoltoſo, ò Banchiere di queſta Città, da eſſere riconoſciuta dagli Conſervatori degli Ordini.

Se gli darà decente proviſione a giudizio del Prefetto, e di tutta la Congregazione Generale.

Sarà di lui cura particolare, che la Chieſa s'apra ſempre un'ora avanti giorno tutto l'Anno, e due all'Inverno, dovendo egli intervenirvi perſonalmente, e non affidare ad altri le Chiavi per queſt'affare (18), ed anche per dare tutt'il comodo a'Sacerdoti di confeſsarſi. (18) Regola, ed Ordinazione della Congregazione Gen. delli 9. Aprile 1715.

Procurerà inſieme di mantenere il buon regolamento nella Sagreſtia colla ſua preſenza, invigilando, che non ſieguano confuſioni frà Sacerdoti, i quali farà parare ſecondo l'ordine, ò ſia anzianità, con cui ſaranno entrati in Sagreſtia; oſſervando ſopra il tutto, che ſi mantenga buona regola circa la diſtribuzione delle Meſſe, per cui prenderà ſempre le ſue miſure a norma della maggiore, ò minore quantità de'Sacerdoti, che troveranſi pronti; ſicchè a tutte l'ore i Divoti abbiano il comodo di potere ſentir Meſſa. Intenda pure, che una tale vigilanza egli aver deve dal principio al fine della mattina. Quando poi ſuccedeſſero inconvenienti, ne renderà notizioſi i Sopraintendenti alla Sagreſtia, acciò (con darne parte ancora al Prefetto, quand'occorra) poſſa rimediarſi al diſordine.

Affine d'impedire ogni ſconcerto non uſerà alcuna ben-

benchè minima diſtinzione con i Sacerdoti ſieno ſecolari, ſieno Regolari, ò facendoli parare in luogo particolare, od accomunando loro i Camici ſolenni, e le Pianete riſervate; dovendoſi ciò praticare ſolamente con i Miniſtri della noſtra Chieſa, Foreſtieri di diſtinzione, ed altri, che ſaranno privilegiati dal Prefetto.

Viene proibito parimente dalla detta Ordinazione a' Secolari il potere in alcun tempo ſervire le Meſſe all' Altare Maggiore, il che deve farſi da' Cherici, i quali dovranno ſempre uſcire con la loro veſte talare, e Cotta. Ciò ſi può ſolamente permettere dal Sagreſtano, che ſi faccia agli altri due Altari minori, quando però ſiano perſone civili, e non già pezzenti, indecenti, e lorde; come pure, che non ſiano fanciulli, i quali per la loro piccolezza non arrivino alla Menſa dell' Altare, e che non poſſano portare il Meſſale.

Accudirà con tutta la più poſſibile eſatta attenzione, che i Sacerdoti, sì nel veſtirſi, come nello ſpogliarſi delle Sagre Veſti, ſieno ſempre ſerviti da' Cherici, i quali oſſerverà, maſſime in Chieſa, che ſtiano con gravità, e modeſtia, e con quella compoſtezza edificativa, che abbia a promovere la divozione negli Aſtanti. Eſigga da eſſi una perfettiſſima notizia, e pratica delle Rubriche, circa il ſervire la Santa Meſſa, ed il fare le genufleſſioni, maſſime avanti il Santiſſimo Sagramento, le quali non ſiano precipitate dalla fretta: avvertendoſi, che in occaſione d'averſi a provedere la Sa-

greſtia

greſtia de' detti Cherici, od a levarſi per demeriti, tocca la determinazione al Prefetto, dovendo il Sagriſta prendere le informazioni degli Soggetti concorrenti per riferirne al Prefetto le qualità de' medeſimi, e ſarà a carico del Sagriſta invigilare ſopra la loro vita, e coſtumi.

Averà l'attenzione, acciò, per goderſi il frutto del privilegio per la liberazione delle Anime dal Purgatorio ſi celebrino tutte le Meſſe, che ſi potrà all' Altare Maggiore, accudendo a' Cherici, acciò prima d'uſcire col Sacerdote ſiano acceſe le Candele, e non s'eſtinguano prima del fine di tutta la Meſſa: come pure, che ogni coſa ſia apparecchiata, e maſſime il vino, e l'acqua, per levare con ciò l'indecenza, che per la loro negligenza abbia ad aſpettare il Celebrante all' Altare. Farà ancora, che i loro vaſi, e bacilette ſieno ogni giorno dopo il fine della mattina ben pulite dai medeſimi Cherici.

Dopo ciaſcuna Meſſa, la quale ſi celebrerà all' Altare Maggiore in tutte le Solennità particolari, e maſſime in ogni Lunedì dell' Anno, a motivo del concorſo maggiore, che ſuol eſſervi per la ſolita Indulgenza, ed Eſpoſizione del Santiſſimo Sagramento dal principio del giorno ſino al fine della mattina, in cui ſi dà la Benedizione, quand' occorra, farà, che i Sacerdoti amminiſtrino l'Eucariſtia a' Divoti, accudendo, che i Cherici abbiano dapprima apparecchiate le Tazze per la purificazione.

Uſerà ogni attenzione, affinchè ſia ben cuſtodita la Chiave del Tabernacolo. Come pure invigilerà egli affinchè ſtia continuamente acceſa la lampada giorno, e notte avanti l'Auguſtiſſimo Sagramento.

Oſſerverà, che il Cherico, a cui toccherà fare la ſua Settimana, ſia puntuale a venire avanti giorno, all'ora, che gli verrà preſcritta, ſecondo l'ordine delle Stagioni, e che gli altri due ſi trovino al ſecondo ſegno del Matutino del Duomo: invigilando per la dovuta decenza, che tengano ben pulita la Sagreſtia.

Farà, ch'il Portiere di meſe, almeno ogni otto giorni, e di più ancora, quand'occorrerà il biſogno, puliſca diligentemente i Vaſi dell'Acqua Santa, a fine di farli riempiere d'altr'acqua, ch'egli benedirà, e ciò farà ſempre coll'aſſiſtenza d'un Cherico.

Gli viene proibito eſpreſſamente il preſtare ad altri di propria autorità argenti, paramenti, biancheria, od altro ſpettante alla noſtra Chieſa, e Sagreſtia, che reſta affidato alla di lui cuſtodia; eſſendo riſervato alla Congregazione Generale il concedere tali licenze.

Terrà conto particolare de' paramenti, e maſſime di tutto ciò, che concerne al Santo Sagrifizio della Meſſa. Farà che gli Altari ſiano ſempre apparati, ſecondo le Solennità, e diſpoſizione de' tempi, uſando maſſime dell'attenzione, acciò ſi veda tutta la candidezza, e nettezza nella biancheria, e degli Altari, e di quella, che và intorno ai Sacerdoti. Per compire a tutto queſto, il primo giorno di ciaſcun meſe, che ſia feriato, e non im-

impedito, ſe l'incarica, acciò con l'ajuto de' Cherici, a' quali comanderà d'intervenire, ſi faccia un'eſatta ricerca, e trovandoſi qualche coſa biſognoſa di eſſere aggiuſtata, ò rifatta, ne poſſa rendere avviſati i Sopraintendenti ſudetti, perchè poſſa farſi dare le opportune providenze.

Non ammetterà Sacerdote veruno a celebrare la Santa Meſſa nella noſtra Chieſa, quando non n'abbia l'ordine in *ſcriptis* dal Prefetto, e riconoſciuti li ricapiti dagli Sopraintendenti perpetui alla Sagreſtia, quando ſiano Sacerdoti.

In tutte le occorrenze, sì della Sagreſtia, come della Chieſa dipenderà dagli Sopraintendenti, li quali ordineranno al Rettore, e Sagriſta ciò, che ſtimeranno convenire.

Sarà tenuto tutti i Lunedì dell'Anno, e ne' giorni dell'Indulgenza della Quareſima di ſentire le Confeſſioni in Chieſa; ed acciò frattanto il regolamento della Sagreſtia non venga interrotto, potrà in quel caſo valerſi per la direzione d'un qualche Cappellano prudente, il quale ſia di ſua confidenza (19), ſenza veruna ſpeſa, benchè minima della Scuola: non potendo valerſi egli in tal caſo dell'opera degli Cherici, alli quali non tocca il governare la Sagreſtia: non eſſendo decente, che uno de' medeſimi comandi a' Sacerdoti, maſſime a motivo, che sù ciò poſſono naſcervi ſconcerti ben gravi.

(19) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 29. Agoſto 1721

Non averà autorità di fare ſpeſa veruna, ſe non quan-

(20) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 29. Agoſto 1721.

do fuſſe quella di poco momento, ed iſtantanea (20); ſino alla ſomma di lire ſette Imperiali per ciaſcun meſe, per le quali ne formerà nota, in cui ſpecificherà diſtintamente l'Anno, meſe, e giorno, e dal Sindico in fine di ciaſcun meſe ſi farà ſoddisfare.

Prima, che ſcadano dal loro Uffizio i Sopraintendenti alla Sagreſtia, farà loro rivedere, inſieme agli altri perpetui, l'Inventario delle coſe, che hà in cuſtodia, al fine di ciaſcun'Anno, per propria giuſtificazione (21).

(21) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 18. Decembre 1699.

Riceverà la limoſina delle Meſſe, quando altrimenti non venghi diſpoſto, notando il nome de' Divoti, numero delle Meſſe, e denajo dell' Elemoſina, a riſſerva di tutti li Lunedì, Ottava del Corpus Domini, e le due Feſte di Sant'Appolonia, e della Decollazione di San Gio. Battiſta, quando cadeſſero in giorno di Lunedì, ne' quali ſecondo la conſuetudine riceve l'Elemoſina un Fratello Funerario.

(22) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 17. Genarò 1696

Dovrà riporre l'Elemoſine delle Meſſe in una Caſſetta (22) ſerrata con due chiavi differenti da tenerſi una dal detto Sagriſta, e l'altra dal Teſoriere, al quale conſegnerà eſattiſſimamente tutto il denajo, che riceverà, ne avrà libertà di sborſare l'Elemoſina a' Sacerdoti, che hanno celebrato in Chieſa, mentre ciò aſpetterà al Teſoriere, il quale ogni Domenica ſarà al ſuo luogo ſolito per ſoddisfare.

Dell'

Dell'Uffizio de' Portieri.

CAP. XVIII.

I Portieri della noſtra Congregazione averanno ſempre a ſtare vigilanti, e pronti agli Ordini del Prefetto, ò di chi comanderà in lui nome di portare gli avviſi a tutt' i Confratelli, per unire le Giunte, e Congregazioni Generali, per notificare le Giuſtizie da eſeguirſi, e per dar compimento a tutti gli altri ſervigj, che occorreranno alla Scuola. In tali giorni dunque ſtiano avvertiti ad eſſere de' primi nell'Oratorio per le coſe, le quali potrebbero occorrere. Il Portiere, che aſſiſte al Lunedì, deve eſſer diligente nel cercar l'Elemoſina in Chieſa, e particolarmente ne' giorni di Lunedì all'elevazione di tutte le Meſſe, la qual'Elemoſina deve eſſere ripoſta immediatamente nella Caſſetta, che ſarà a ciò deſtinata.

L'elezione di queſti ſpetta immediatamente al Prefetto, come pure la ragione d'ammettere i Soſtituiti, i quali dal medeſimo ſi nomineranno, quando quelli dimanderanno d'eſſere giubilati.

Non è fiſſato il numero de' Portieri, ma ſarà maggiore, ò minore ſecondo ſarà giudicato ſpediente dalla Congregazione.

Della

Della Giunta, e ſua autorità.

C A P. X I X.

NElla Giunta ſi propongono dal Prefetto gli affari d'importanza, affine di riportarne il parere della medeſima alla Congregazione Generale.

(23) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 23. Marzo 1715.

Ella è compoſta dagli Ufficiali per tempora (23).

Intervengono li Conſervatori degli Ordini, e Prefetti aggiunti.

Devono eſſere almeno ſette di numero, acciò ſia vera Giunta.

In occaſione di chiamare le Giunte per i negozj più premuroſi della Scuola (a riſerva dove ſi trattaſſe d'alienazioni, compre, elezioni, rimozioni di Miniſtri, accreſcimenti de' ſalarj, ed accettazione de' Scolari, le quali coſe ſpettano alla Congregazione Generale) a fine di riſolvere con maggiori lumi, potrà in quel caſo il Prefetto, oltre tutti gli Uffiziali della Scuola, e gli altri già deſtinati alla Giunta chiamare altri Cavaglieri Confratelli, che ſtimerà più proprj per gli affari da trattarſi (24).

(24) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 23. Marzo 1715.

Legge inveterata nella noſtra Scuola ſi è, in occaſione, che abbiano ad accettarſi Confratelli Nobili, che il Prefetto eſponga alla Giunta i Memoriali di quegli, che dimanderanno di veſtire l'Abito, acciò da quella ſieno approvati; mediante però l'avere i neceſſarj requiſiti,

quiſiti, che dovranno eſſer riconoſciuti dagli Conſervatori per eſſerne ammeſſi, e per averne in appreſſo i Voti dalla Congregazione Generale, come al Cap. XXI.

Lo ſteſſo deve ſeguire ancora dei Memoriali de' Funerarj, purchè in eſſi veggaſi l'informazione del Sindico, come al Cap. XXI.

Dell'Uffizio de' Conſervatori degli Ordini.

CAP. XX.

LI Conſervatori degli Ordini ſono cinque di numero perpetui.

In caſo d'eleggerſi vengono propoſti 12. Nobili dal Prefetto alla Giunta, la quale ne nomina trè, e queſti ſi propongono alla Congregazione Generale, dove, raccolti li Voti a palle ſegrete, quegli, che avrà più Voti, reſterà eletto.

Oltre li ſudetti vi ſono cinque aggiunti, li quali devono eſſere ſtati Prefetti, e vengono eletti come ſopra.

Interverranno alle Giunte, ed alle Congregazioni Generali.

Avranno ben preſenti le Regole, perchè puntualmente ſieno oſſervati gli Ordini delle medeſime.

Del modo di accettare i Novizj.

CAP. XXI.

E'Compoſta la noſtra Congregazione di due ſorti di Perſone, l'una de Nobili, e l'altra ſotto nome di Funerarj. Per Nobili s'intendono quelle, le quali comunemente ſi trattano come tali, ed i Padri, ed Avi loro non hanno, per quanto ſi ſappia, eſercitata verun' arte, od impiego, che pregiudichi alla Nobiltà. Per Funerarj poi s'intendono quell'altre, che ſono Perſone timorate d'Iddio, di buon nome, e fama.

Chi vorrà eſſere ammeſſo al numero de' Nobili, dovrà eſporre queſto ſuo deſiderio col Memoriale, che darà in mano del Prefetto, il quale delegherà li Maeſtri de' Novizj, (e ſe queſti foſſero Parenti, ò ſtretti Amici de' Petenti, ò per altri giuſti riſpetti ſceglierà due Fratelli Nobili), acciò s'informino pienamente della vita, coſtumi, buona fama, e talenti di lui, per farne relazione agli Superiori della Congregazione fedelmente, e ſegretamente. Indi il Prefetto lo proporrà alla Giunta con fare prevenire la notizia alli Conſervatori degli Ordini, i quali dovranno anche intervenire alla Giunta, per eſaminare le qualità del Soggetto, il quale, ſe verrà ammeſſo dalla Giunta, ſi proporrà alla Congregazione Generale, dove li ſoli Nobili daranno il Voto nella pallotazione, e dovranno eſſere almeno 18., due terzi delle

quali

quali eſſendo favorevoli, reſterà approvato chi cerca eſſere ammeſſo. Ciò fatto, ſe gli aſſegnerà la giornata, nella quale doverà eſſere veſtito dell' Abito, il che ſeguirà per mano del Prefetto, ed in di lui aſſenza, per mano del primo Aſſiſtente, che ſarà dal medeſimo in ſua vece ſoſtituito: avendo pagato dapprima ciò, che conviene per il ſuo ingreſſo, come ſiegue, in mano del Teſoriere.

Torcia una di lire quattro di Cera di Venezia.

Candele 6. di lira una per ciaſcuna della ſteſſa qualità.

Lire 120. Imperiali per la Taſſa.

Lire 21., cioè 7. per cadauno dei trè Portieri, de' quali quando ſe n'aveſſe ad aggiungere qualcuno, ſi dovrà accreſcere ancora la riſpettiva porzione.

Tutto l'Abito intero, conſiſtente in Rocchetto, Cingolo, Mantello, Cappello, e Corona, ò ſia, ſecond' il ſolito, una groſſa decina d'avorio.

Lo ſteſſo ſeguirà parimente del Funerario, il quale conſegnato al Sindico il ſuo Memoriale, avutene le buone informazioni del Soggetto, lo darà in appreſſo in mano del Prefetto, il quale lo proporrà alla Giunta, ed eſſendo da quella approvato lo proporrà alla Congregazione Generale, e fattaſi la pallotazione, ſe avrà due terzi de' Voti, reſterà ammeſſo. Ciò dunque diſpoſto, in una giornata, che giudicheraſſi più propria, ſarà anch' eſſo per mano del predetto Sindico veſtito dell' Abito nell'Oratorio, con avere anch' eſſo ſoddisfatto dapprima, in ſimilitudine del Nobile, ſecondo il

di ſopra preſcritto, eccettuata la Taſſa del denaro, che ſarà di lire 70. Imperiali.

Si dichiara però, che ſtimandoſi per li biſogni della noſtra Congregazione ſufficiente il numero di 30. Funerarj, non poſſa eſſer accettato alcuno, mentre detto numero ſi è compito, nè anco per Sopranumerario, nè per grazia particolare, ſe non per gran merito, e ſervigj preſtati alla Scuola, e queſti ſoli 30. fiſſi (25) avranno la ragione di dare il Voto.

Furono accreſciuti 6. altri per Sopranumerarj con le ſue limitazioni (26) (atteſi i biſogni della Scuola.)

Oltre alli 6. ſodetti Sopranumerarj furono accreſciuti altri ſei, con che però non ſi poteſſero accreſcere altri, ſino che non reſtino ridotti li ſoliti 30. fiſſi, e ſei Sopranumerarj (27).

Ritrovandoſi alcuno degli predetti Funerarj fiſſi, ò inabile, ò legitimamente impedito ad aſſiſtere alle funzioni (28), che ſpettano al loro obbligo, poſſa dimandare la ſua giubilazione: e riſpetto a quegli, i quali per negligenza ricuſano di compire a' loro obblighi, reſtino levati irremiſſibilmente dalla Tavoletta, e ſi ammetteranno altri Soggetti più diligenti in loro luogo.

Si avverte, che niuno sì Nobile, come Funerario, poſſa venire ammeſſo nella noſtra Congregazione, quando non abbia compiuti 18. anni.

(25) Ordinazione della Congregazione Generale del 22. Aprile 1700, e d'altra Congreg. Generale del 26. Gennajo 1720.

(26) Ordinazione della Giunta del giorno 3. Febr. 1662., e del giorno 18. Decemb. 1699. confermate dalla Congregaz. Generale del giorno 22. Aprile 1700.

(27) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 8. Giugno 1719.

(28) Ordinazione della Giunta del giorno 13. Febrajo 1715.

Degli

Degli obblighi de' Fratelli della Congregazione.

CAP. XXII.

NIun Fratello eletto a qualſivoglia degli Uffizj della Congregazione dovrà rifiutarlo, ſe non per qualche occorrenza, ed occupazione di graviſſima importanza a giudizio del Prefetto, e Conſiglieri. Sarà altresì biaſimevole l'affettare per ſe, ò per altri gli Uffizj, mentre sì nell'accettarli, quanto in conferirli deveſi avere il ſolo rifleſſo al buon progreſſo della Congregazione, ed alla maggior gloria d'Iddio.

Avrà per fine principale ciaſcheduno de' Fratelli la ſalute della propria Anima, e queſto per mezzo della frequenza de' Santiſſimi Sagramenti. Per fine ſecondario l'alleviamento, e conforto de' Giuſtiziandi, e perciò dovranno eſſere eſattiſſimi oſſervatori di quanto ſarà loro propoſto per conſeguir l'uno, e l'altro fine. E ſe bene niuno degli Ordini della Congregazione obbligherà ſotto pena di peccato mortale, nè veniale li traſgreſſori, nondimeno queſta dolcezza, e ſoavità di governo gli doverà ſtimolare tanto più ardentemente ad oſſervargli inviolabilmente.

Ciaſcun Fratello dunque la mattina, quando ſi leva, procuri d'indirizzare i ſuoi primi penſieri al Signor' Iddio, ringraziandolo de' benefizj ricevuti, e particolarmente, che quella notte l'abbia cuſtodito; il che ſervirà

a movere quell'infinita Maeſtà Divina a concedergliene de' molto maggiori. Dapoi offeriſca ſe ſteſſo, e tutte le coſe ſue al Divin beneplacito. Terzo, gli chiegga la ſua protezione, e grazia per non offenderlo, ed altre coſe ſimili, come più ampiamente ſaranno ammaeſtrati dal loro Padre Spirituale. Aggiungeranno poi a queſto qualche Orazione vocale, ò mentale, conforme alla loro divozione, e capacità di ciaſcheduno. Ma ſopra ogni altra coſa diranno il *Credo* in proteſtazione della Santa Fede, come faranno parimente la ſera, il che ſervirà per tributo di quel giorno al Signor Iddio. Inoltre diranno le ſeguenti Orazioni.

DIrigere, ſanctificare, regere, & gubernare digneris Domine Deus, Rex Cæli, & Terræ hodie corda, & corpora noſtra, ſenſus, ſermones, & actus noſtros, in lege tua, & in operibus mandatorum tuorum, ut hic, & in æternum, te auxiliante, ſalvi, & liberi eſſe mereamur, Salvator Mundi; Qui vivis, & regnas in ſæcula ſæculorum. Amen.

OREMUS.

OMnipotens ſempiterne Deus, fac nos tibi ſemper, & devotam gerere voluntatem, & Majeſtati tuæ ſincero corde ſervire. Per Chriſtum &c.

ORE-

O R E M U S.

DEus virtutum, cujus eſt totum, quod eſt optimum, inſere pectoribus noſtris amorem tui nominis, & præſta in nobis religionis augmentum, ut quæ ſunt bona nutrias, & pietatis ſtudio, quæ ſunt nutrita cuſtodias. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum Filium tuum, qui tecum vivit, & regnat in unitate Spiritus Sancti Deus; per omnia ſæcula ſæculorum. Amen.

Poi ſaluteranno la Beatiſſima Vergine con la Salutazione Angelica, e mettendoſi ſotto la di lei protezione, diranno l'Antifona.

SUb tuum præſidium confugimus Sancta Dei Genitrix, noſtras deprecationes ne deſpicias in neceſſitatibus, ſed à periculis cunctis libera nos ſemper Virgo glorioſa, & benedicta.

SAncta Maria Mater Dei ſuccurre miſeris, juva puſillanimes, refove flebiles, ora pro Populo, interveni pro Clero, intercede pro devoto fæmineo ſexu, ſentiant omnes tuum juvamen quicunque celebrant tuam ſanctam commemorationem.

℣. *Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.*

℟. *Ut digni efficiamur promiſſionibus Chriſti.*

O R E-

LIBRARY
UNIVERSITY OF ILLINOIS

OREMUS.

COncede, miſericors Deus, fragilitati noſtræ præſidium, ut qui Sanctæ Dei Genitricis memoriam agimus, interceſſionis ejus auxilio à noſtris iniquitatibus reſurgamus. Per eundem Chriſtum Dominum noſtrum. Amen.

OREMUS.

GRatiam tuam quæſumus Domine mentibus noſtris infunde, ut qui Angelo nuntiante Chriſti Filii tui incarnationem cognovimus; per Paſſionem ejus, & Crucem ad Reſurrectionis gloriam perducamur. Per eundem Chriſtum &c.

E s'ingegneranno d'eſſer ſingolarmente divoti di queſta puriſſima Vergine, per quanto potrà l'imperfetto noſtro cuore, con procurare d'imitare l'Umiltà profonda, la Purità più che angelica, l'ardentiſſima Carità, la perſeverantiſſima Pazienza, e le altre Virtù ſegnalate, le quali nella Madre d'Iddio, come in uno chiariſſimo ſpecchio con ſingolar eminenza riſplendono.

Procurino parimente di eſſer divotiſſimi dell'Angelo Cuſtode, de' ſuoi Avvocati particolari, e di tutta la Corte del Cielo; perſuadendoſi, che quanto più divotamente, e riverentemente gli onoreranno con qualche particolar affetto di divozione, tanto gli ſperimenteranno, e in queſta vita (che non è altro, che una continua battaglia), e nel punto orribiliſſimo della morte,

te, più amorevoli, ſolleciti, e potenti Avvocati, e Protettori. E ſarà bene, che dicano l'Antifona ſeguente.

ANgeli, Archangeli, Throni, & Dominationes, Principatus, & Poteſtates, Virtutes Cælorum, Cherubin, atque Seraphin, Patriarchæ, & Prophetæ; Sancti legis Doctores, Apoſtoli, omnes Chriſti Martyres, Sancti Confeſſores, Virgines Domini, Anachoretæ, Sanctique omnes intercedite pro nobis.

℣. *Lætamini in Domino, & exultate Juſti.*

℟. *Et gloriamini omnes recti corde.*

OREMUS.

OMnipotens ſempiterne Deus, qui nos omnium Sanctorum tuorum merita ſub una tribuiſti commemoratione venerari, quæſumus, ut deſideratam nobis tuæ propitiationis abundantiam, multiplicatis Interceſſoribus, largiaris. Per Dominum noſtrum Jeſum Chriſtum &c.

Laſciando alla divozione di ciaſcheduno quella memoria, che dovranno tenere de' loro particolari Avvocati.

Ciaſcun Fratello aſcolterà ogni giorno la Meſſa, e ſiano informati come fruttuoſamente lo poſſano fare, perſuadendoſi, che non potranno giamai offerire coſa all' Eterno Padre, che gli poſſa eſſer più grata, e accetta, e per lo rendimento di quelle vive, e continue grazie,

che

che gli dobbiamo per tanti favori, e benefizj, che ci hà fatti, e fà; e per lo cancellamento delle noſtre colpe, ed iniquità, offerendoſi nel Sagro Altare per mano de' Sacerdoti incruentamente quell'iſteſſo Sagrificio, che nel Monte Calvario, e nell'ara della Croce gli fù offerto con tanta pioggia, e ſpargimento di ſangue. E quando per alcuna grave occorrenza non poteſſero ritrovarſi preſenti alla Meſſa, potranno in iſcambio dire cinque *Pater noſter*, e cinque *Ave Maria*, col Salmo *Miſerere mei Deus &c.*

Abbiano divozione, una volta la ſettimana a loro elezione, di digiunare; il che, inoltre al ſervire principalmente a reprimere l'orgoglio, e caſtigar l'ardire di queſta noſtra carne tanto importuna nemica noſtra, ed inſieme a purgare i peccati della vita paſſata, e quei di gola particolarmente. *Ut qui per gulam cecidit, per jejunium revertatur*, come dice il B. Padre San Baſilio, ſervirà ancora per mantenimento, e conſervazione delle forze corporali, per poterle ſpendere a maggior gloria d'Iddio Signor noſtro, come giudizioſamente inſegnò il noſtro Sant' Ambrogio, e ne dà l'avvertimento la Scrittura Sagra, dicendo: *In multis eſcis non deerit infirmitas*. E quando per infermità, ò per altra occorrenza particolare non poteſſero digiunare, potranno in vece del digiuno fare una limoſina, conforme alla divozione, ò poſſibilità loro.

Sappiano bene le coſe appartenenti alla Dottrina Criſtiana, e procurino anco farle ſapere alla ſua Famiglia,

glia, e ſiano ammaeſtrati abbaſtanza del modo di eſaminar la ſua coſcienza innanzi di andare a letto.

Ciaſcun Fratello ſi comunicherà nel noſtro Oratorio i giorni della Natività del Signore, di Paſqua, della Pentecoſte, dell' Aſſunzione della Madonna Santiſſima; nel giorno di San Gioanni Decollato noſtro Protettore, e del Santiſſimo Chiodo; e tanto queſte volte, quanto tutte le altre, che lo vorranno fare per loro divozione nel noſtro Oratorio, lo facciano con l'Abito della Congregazione. E perchè non è in tutta l'ampiezza de' rimedj ſpirituali medicina, che più efficacemente cancelli i peccati, e da quelli con un modo ineffabile preſervi, che la frequenza de' Santiſſimi Sagramenti; per queſto ſiano eſortati tutti li noſtri Fratelli per le viſcere di Gesù Criſto Signor noſtro, a valerſi ſpeſſo di tanto rimedio, e ſopra tutto ſi sforzino di vivere, con l'ajuto Divino, ſenza coſcienza di peccato mortale, non ſolamente per lo torto grave, che ſi fà a Dio, ed al Sangue prezioſo del di lui Figliuolo; ma per l'ingiuria grave, che ſi fà all' Anima, facendola vivere ſchiava del Demonio, la quale nella Creazione, e nella Redenzione hà ricevuta l'imagine, e ſimilitudine d'Iddio, con certa ſperanza di doverla avere perfettiſſima nella gloria: laſciando da banda il pericolo graviſſimo di morte eterna, al quale s'eſpone vivendo, e dormendo nel peccato mortale; poichè nè di notte, nè di giorno ſiamo padroni di un momento della noſtra vita.

Ciaſcuno porti riſpetto grandiſſimo al Prefetto, Con-

ſiglieri, ed altri Superiori, e faccia volontieri le penitenze, che per ſuoi mancamenti dalla Congregazione ſaranno loro impoſte; ed eſſendo loro ordinata qualſivoglia coſa concernente al ſervigio della noſtra Congregazione, e de' poveri Giuſtiziandi, con ogni umiltà, e prontezza di ubbidienza l'eſeguiſcano: conſiderando nella perſona del Superiore, e di quei poveri Condannati, la ſteſſa di Criſto, il quale vuol eſſere ubbidito, e ſervito in loro, come lo diſſe per quanto tocca l'ubbidire: *Qui vos audit, me audit*. E per quel che tocca al ſervigio: *Quod uni ex minimis meis feciſtis, mihi feciſtis*. Ed occorrendogli qualche difficoltà, la proporrà con modeſtia, e pace al Superiore, il quale con prudenza, e diſcrezione determinerà quello, che ſarà convenevole, procurando per ogni modo di laſciar ſoddisfatto, e quieto il ſuo Fratello.

Procurino tutti di venir per tempo nei giorni deputati alla Congregazione, oſſervando in quel luogo modeſtia, e ſilenzio; e quando occorreſſe dire qualche coſa neceſſaria, lo facciano con voce baſſa, e con la maggior brevità, che ſarà loro poſſibile.

Si raccomanda vincere ogni difficoltà per intervenire a recitare l'Offizio de' Morti, che ſi celebrerà per ogni Fratello defunto, ricordandoſi, che *eadem menſura, qua menſi fueritis, remetietur vobis*.

Non propongano coſa alcuna in Congregazione ſenza il conſenſo del Superiore, e Conſiglieri: ed occorrendo a qualche Fratello d'andar fuori di Milano,

pro-

procuri d'oſſervare interamente, in quel che potrà, le Regole della Congregazione, ſignificando la ſua partenza al Prefetto; ò ſe egli ſarà aſſente, ad alcuno de' Conſiglieri, acciocchè ſapendoſi ceſſi lo ſcandalo, che potrebbe naſcere dal non vederlo frequentare l'Oratorio, e gli ſi poſſano ſignificare per lettere le nuove occorrenze della Congregazione, per l'augumento di ſpirito della quale, ſi ricordi ſempre di fare orazione.

Niuno tratti con quei, che non ſono della Congregazione, delle coſe che in eſſa ſi faranno, ſe non per informare alcuno, che aveſſe vero deſiderio d'entrarvi: nè moſtri ad altri le Regole, od il luogo dell'Oratorio, ſenza licenza del Prefetto.

Incorrendo alcuno de' Fratelli in infermità, deve dare avviſo alla Congregazione, acciocchè oltre il viſitarlo, ſi poſſino procurare orazioni per la ſua ſalute.

Quando i Fratelli averanno da dare il lor Voto, ò per ricevere qualche Novizio, ò per eleggere i Superiori, devono procedere ſenza paſſione, avendo riguardo alla gloria d'Iddio, e benefizio della Congregazione.

Della qualità de' Fratelli della Congregazione.

CAP. XXIII.

DEvono i Fratelli della Congregazione vivere in tal maniera, che il lor modo di procedere teſtifichi, che ſono figliuoli di eſſa, e ſtimino dette a ſe quel-

le parole del noſtro Redentore: *Sic luceat lux veſtra coram hominibus, ut videant opera veſtra bona, & glorificent Patrem veſtrum, qui in Cælis eſt.* Così ſiano eſemplari ad udir la Meſſa, e Predica con ogni modeſtia poſſibile; avvertendo nelle Chieſe di fuggire ogni occaſione d'irriverenza, d'eſſer pronti alle opere di carità, tanto corporali, quanto ſpirituali, circoſpetti nella loro converſazione, amandoſi fraternamente, e riſpettandoſi con ogni prevenzione d'onore l'un l'altro.

Fuggiranno le pratiche cattive, e diſoneſte; ſi aſteneranno da ogni parola ſporca, ed immonda; da giuramenti vani, da ſpergiuri, e da qualſivoglia altra ſorte di beſtemmia; dal mormorare, detrarre, e ſopraſeminare zizanie, e diſcordie: non vadino a' luoghi diſoneſti, ed illeciti, procurando i maritati di vivere ſantamente nella caſtità matrimoniale, ſenza far torto alla fede di queſto Santiſſimo Sagramento; e quei, che non ſono maritati ſi sforzino di vivere caſtamente; il che con l'ajuto Divino, co' ſuſſidj della grazia, che conferiſcono i Santiſſimi Sagramenti della Confeſſione, e Comunione, con qualche penitenza, che faranno per caſtigo, e mortificazione della carne, e finalmente con fuggire le occaſioni, ſarà faciliſſimo.

Non s'intrighino in negozj ſoſpetti di uſura, e frode; non giuochino a giuochi proibiti, nè in qualſivoglia giuoco, in baratterie pubbliche, perchè in ſimili caſi ſi uſeranno i rimedj neceſſarj.

Delle

Delle Funzioni de' Nobili, che ſi fanno nell' Oratorio.

CAP. XXIV.

LE funzioni Sagre, per le quali s'uniſcono i Nobili nell' Oratorio, ſono particolarmente, quando occorre il caſo di ſuffragare un qualche loro Fratello defunto, e ne' trè giorni della Settimana Santa a recitarſi il ſolito Uffizio di Paſſione, e maſſime nel Giovedì, per aſſiſtere alla lavanda de' piedi, la quale faſſi dal Prefetto a 12. Poveri, il qual numero, atteſo il Miniſtero, che rappreſenta, non ſi debba onninamente alterare.

Del numero delle volte, che s'uniſcono i Funerarj nell' Oratorio.

CAP. XXV.

LA prima Domenica del meſe s'uniranno tutti nell' Oratorio in quell' ora, la quale ſecondo la varietà de' tempi ſarà preſcritta, per ivi recitare l'Uffizio da Morti, per i trapaſſati loro Colleghi all'altra vita, eccettuatone il ſolo meſe d'Ottobre: e ciò faraſſi ſenza pompa, nè di tomba, nè di lumi, e non eſſendo legitimamente impediti, chi mancherà per ſei meſi della Congregazione, non ſe gli manderanno più gli avviſi, e ſi potranno ſoſti-

ſoſtituire altri. Entrando nell'Oratorio ciaſcuno ſegnerà il nome in ſcritto in una Tavoletta, che ſtarà appeſa vicina alla Porta, e prima di ſederſi farà un poco d'Orazione avanti l'Altare, pregando il Signore per lo felice progreſſo della Congregazione. Niſſuno entrerà con Servitore, ò armato di Spada: ſi dirà quella parte d'Uffizio, che ſarà ſignificata dal Prefetto, ò da quell' Uffiziale, che vi ſarà ſecondo l'ordine del grado, poi ſi leggerà uno di queſti Capitoli, i quali finiti ſi ricominceranno a leggere, acciocchè ciaſcheduno abbi preſenti le Regole: ſeguirà un breviſſimo Ragionamento di qualche divoto Religioſo, il Rettore celebrerà la Santa Meſſa, ed amminiſtrerà il Santiſſimo Sagramento dell'Eucariſtia agli Fratelli, che vorranno comunicarſi: tanto nell'incominciare, quanto nel conchiuderſi la Congregazione ſi diranno le ſolite Orazioni.

L'annuo Uffizio poi per i Condannati, che recitavaſi al dopo pranzo nella Domenica dopo la Feſta della Decollazione di San Gioanni Battiſta, dovrà recitarſi alla mattina della prima Domenica di Settembre.

Quello, che ſi hà da fare nella morte de' Fratelli Nobili.

CAP. XXVI.

LA Congregazione coſtumava accompagnare il Fratello defunto, mentre ſia veſtito dell' Abito di eſſa, proceſſionalmente ciaſcuno con l'Abito ſuo alla Sepoltura,

tura, con quattro torchie portate da quattro Fratelli intorno al Cataletto: e ſe il detto Fratello aveſſe alcuno Uffizio nella Congregazione, ſia accompagnato con ſei torchie da ſei Fratelli; e ſe foſſe la Perſona del Prefetto, ne averà otto, e ſia portato in ſpalla da' Fratelli il defunto Fratello.

Il Sindico in nome del Prefetto manderà per un Portiere alla Caſa del Defunto la nota della ſpeſa, che deve farſi, per celebrargli in ſuffragio il ſolito Uffizio, ed è, come ſegue.

Torcie 4. di libre 4. per cadauna.

Candele 6. di libra 1. per ciaſcuna.

Tutto l'Abito intiero, il quale volendoſi tenere dagli Eredi, ſi doveranno pagare, ſecondo la conſuetudine, in di lui vece lire 24. Imperiali.

Quando poi il Defunto ſia il Prefetto, od uno, il quale ſia ſtato Prefetto, alla ſpeſa di ſopra eſpoſta, ſi dovranno aggiugnere altre lire 24. Imperiali, le quali devono ſervire per pagare la Muſica, che v'interviene, ed i Miniſtri, ed Aſſiſtenti alla Meſſa Cantata.

Entrato dunque che ſia in mano del Teſoriere il denajo, ed il reſto in quella del Sindico, queſti ne renderà notizioſo di ſubito il Prefetto, col quale s'intenderà circa la giornata, che ſarà giudicata più propria da fiſſarſi, per fargli l'eſequie nell' Oratorio, per le quali farà ſtampare gli avviſi, da mandarſi per i Portieri nella Caſa di ciaſcun Nobile, acciò poſſa farſi queſt'opera di carità col maggior numero di loro, che ſia poſſibile.

Ciaſcu-

Ciaſcuno de' Fratelli per 15. giorni dirà quindici volte il *Pater*, ed *Ave Maria*; ò veramente i Salmi Penitenziali per l'Anima del Fratello. Abbi cura il Prefetto, che quattro volte l'Anno ſi dica l'Uffizio de' Morti per i Fratelli defunti, facendo leggere dal Cancelliere tutti li Nomi, e Cognomi de' Fratelli defunti, prima che ſi cominci l'Uffizio.

Nulla ſi diſcorre ſu queſta materia de' Funerarj, per eſſervi frà loro una convenzione particolare.

Delle Solennità, che ſi fanno nella Chieſa.

CAP. XXVII.

CONſervandoſi frà le Reliquie, che ſono nella noſtra Chieſa, un dente della Vergine, e Martire Sant' Appollonia: coſtuma per queſto la Scuola, di farle celebrare ogni Anno la Feſta nel ſuo giorno proprio 9. Febbrajo, con farvi cantare la Meſſa, ed il Veſpro: dandoſi in tutte l'ore a bacciare a' Divoti detta Reliquia, mediante il comodo d'un Sacerdote, il quale per tal'effetto ſempre trovaſi in Sagreſtia.

Si celebra ſolennemente l'Ottava del Sagratiſſimo Corpo del Signore, comecchè è la Feſta primaria della noſtra Scuola, la quale ſegue in queſta maniera. Si canta la Meſſa grande in tutt' i giorni, a riſerva del primo, a motivo della funzione della Metropolitana. Nel primo, ed ultimo giorno, come pure nella Domenica

infra

infra Octavam ſi canta il Veſpro, dopo il quale ſi dà la benedizione del Santiſſimo Sagramento, il che ſi pratica ſimilmente ancora nell'altre ſere, nelle quali, in luogo del Veſpro, ſi cantano ſemplicemente le Litanie della Beata Vergine, ed il *Tantum ergo*.

Vi ſaranno ai lati dell'entrata all'Altar Maggiore per le funzioni principali, e maſſime dell'avviſato ſolenne Ottavario, due ſedie co' ſuoi inginocchiatoj d'avanti coperti di drappo, e co' loro cuſcini, diſpoſti, per ſtarvi, ad eſclusiva di tutti, i ſoli Nobili, i quali, ſecondo l'invito, che n'averanno dal Prefetto, doveranno intervenire alle predette funzioni ogni mattina, ed ogni ſera con l'Abito della Scuola, a riſerva della ſola ultima mattina, nella quale vi ſtà il Prefetto col primo Aſſiſtente, facendoſi dopo la Meſſa del predetto giorno la conſueta Proceſſione con quella maggiore Solennità, la quale ci conviene al decoro della noſtra Scuola, portandoſi il Santiſſimo Sagramento per il ſolito giro di Contrade.

Lo ſteſſo intervento dei 2. Nobili doverà eſſervi, in occaſione dell'eſporſi, e levarſi il Santiſſimo Sagramento per le 40. Ore ordinarie. A tal effetto dal Prefetto, e Conſiglieri ſi doveranno imbuſſolare tutti gli nomi de' Fratelli della Congregazione, e ſecondo l'ordine, col quale uſciranno a ſorte, faranno la loro orazione, e ſiano zelanti in adempiere tal'Ora d'orazione, che ſarà loro ſtata aſſegnata per ſorte del Signore, per comunicargli le ſue grazie, e favori celeſti, e per il

maggior comodo vi ſaranno diſpoſti in Sagreſtia due Abiti.

Si celebra ancora nel giorno 29. Agoſto la Feſta del Precurſore, e Martire San Gio: Battiſta, Titolare della noſtra Chieſa, cantandoſi la Meſſa Grande, ed il Veſpro. La mattina, come reſta fiſſato nelle Coſtituzioni del Tribunale, v'intervengono, inſieme co' Paratici, i Signori della Città a farvi la loro Oblazione, all'arrivo de' quali ſi troverà alla porta della Chieſa il Prefetto, con quel maggior numero de Nobili, che potrà, per riceverli, e complimentarli, ſecondo la pratica.

Si ſuffragano parimente ogni anno tutt'i Fedeli Defunti nel giorno del loro Anniverſario alli 2. Novembre, poichè, oltre alla quantità maggiore di Meſſe, che ſi celebrano nella noſtra Chieſa, vi ſi canta l'Uffizio, e la Meſſa Grande coll'invito della Muſica, ed Eccleſiaſtici, frà l'illuminazione delle Cere, che adornano un gran Catafalco.

Delle Proceſſioni ordinarie.

CAP. XXVIII.

COſtuma la noſtra Scuola di fare trè Proceſſioni all' Anno, oltre a quella dell' ultimo giorno dell'Ottava del Corpus Domini, come s'è detto nel Capitolo antecedente, e ſono due nel giorno dell' Invenzione della Santa Croce alli 3. di Maggio: cioè la pri-

ma

ma alla mattina con tutt' il Clero, reſtando in ordine l'ultima di tutte le Confraternite, ed immediatamente avanti alli Regolari; la ſeconda alla ſera, in cui và ſola la noſtra Scuola in Duomo entro a' Cancelli dell' Altare Maggiore a farvi un poco d'Orazione, e poi accompagna il Santo Chiodo in Sagreſtia, dove tutt' i Confratelli bacciano la Santa Reliquia, e vengono benedetti colla medeſima, prima di riporla; la terza ſi fà il giorno della Solennità del Corpus Domini con tutt' il Clero nello ſteſſo ſito, ed ordine come ſopra.

A tutte queſte, oltre li Funerarj, devono intervenirvi tutt' i Nobili; e non potendo i ſecondi compire a queſta divozione, giuſta il preſcritto della Regola, venivano obbligati a mandare alla Scuola la Torcia di libre 4. di cera di Venezia per ciaſcuna volta: indi fù moderato tal' obbligo (29) col preſcrivere un ſolo Filippo da pagarſi ogni anno in mano del Teſoriere.

(29) Ordinazione della Congregazione Generale del giorno 5. Giugno 1725.

E perchè per lo decoro, e mantenimento del noſtro Oratorio, e dell' opera del conforto de' Condannati, per ſtipendio del Rettore, Sagriſtano, ed altre ſpeſe ſtraordinarie ci è biſogno di qualche ſomma di denari; per queſti ſi determina, che ogni Fratello della Congregazione faccia ogni anno qualche limoſina alle Caſſette eſpoſte in Chieſa.

Della forma, che deve tenerſi nell' eſecuzione de' Giuſtiziandi.

CAP. XXIX.

QUeſt'Opera, quanto è alta, e meritoria, tanto è ardua, e difficile, e per queſto s'averà da procedere in queſto modo. Ricevuta, che avrà la notizia il Prefetto, ed in lui aſſenza il primo, overo il ſecondo Aſſiſtente, e in mancanza loro qualch'uno, che ſia ſtato Prefetto, dato prima l'ordine al Sindico, che facci diſporre ciò ch'è neceſſario per l'intento, ſi porterà alle Carceri; quando non ſia già denunziata la morte a' poveri Giuſtiziandi gliela denunzierà con quelle parole, che lo Spirito Santo l'inſpirerà: *Non enim vos eſtis, qui loquimini, ſed Spiritus Patris veſtri, qui loquitur in vobis*, ma ordinariamente ſi valerà della pazienza, innocenza, fortezza, ed altre infinite virtù, che dimoſtrò il noſtro Redentore nell'amara paſſion ſua. Preſenterà loro il Crocifiſſo con divoto diſcorſo, li conſolerà, ed inſinuerà loro la confidenza de' Religioſi deputati.

Raccomandati che ſaranno a' Religioſi, li Giuſtiziandi, procurerà il Prefetto, che ſempre in guardia loro vi ſiano quattro Nobili, ad uno de' quali il Prefetto in ſua aſſenza dovrà dare tutta la ſua autorità di diſporre, di ordinare, ed operare tutto quello ſarà di meſtieri per qualunque accidente poteſſe naſcere; ed

in

in queſta parte ciaſcuno avrà la bontà di non ingerirſi a fare diſpoſizioni, ò comandi, ma tutti laſcieranno la direzione dell'aſſiſtenza al Prefetto, overo a quegli, che ſarà deſtinato in di lui luogo per qualunque accidente poteſſe inſorgere, e due Funerarj per qualunque altro biſogno, i quali vicendevolmente ſi muteranno giuſta la diſpoſizione d'eſſo Prefetto per ciò s'appartiene a' Nobili, e dal Sindico per quello s'aſpetta a' Funerarj; i quali potranno bensì aſſiſtere, ed aggiutare li Giuſtiziandi, ma non parlare di coſe temporali, ſe non in caſo, che così richiedeſſe la ſalute eterna di quelle povere Anime.

In tanto li Religioſi, e maſſime l'Aſſiſtente deputato (dopo d'averli acquietati con carità, e dottrine, invocato l'aggiuto della Beata Vergine Maria con le Litanie, che ſogliono ſempre recitarſi con li Cicoſtanti) dovrà iſtruire li Giuſtiziandi nelle coſe di noſtra Santa Fede, della Confeſſione, e della Comunione, ed iſtruitti, che ſaranno, diſporli ad una generale Confeſſione, la quale dovrà farſi al Rettore della Scuola come già perſona giudicata ſufficiente, e deſtinata a queſt'oggetto; indi ſomminiſtrato il Santiſſimo Sagramento dell'Eucariſtia in ambidue i giorni alla mattina per tempo dovrà eſercitarli tutti trè li giorni in orazioni vocali, mentali, ed in tutti quegli atti di virtù, che gli poſſono ſantificare, fino al termine dell'aſſiſtenza, ed al tempo di condurli al Patibolo.

Giunto il tempo di condurre al Patibolo li Giuſti-

ziandi data loro l'aſſoluzione con conferirli le Indulgenze dovrà iſtradarſi la Proceſſione, e li Fratelli sì Funerarj, come Nobili con gravità, e divozione accompagnati dovranno recitare le Litanie, la Corona, il *Miſerere*, quale s'intuonerà dal Rettore, che veſtito con Cotta, e Stola dovrà ſempre aſſiſtere la Scuola, pregando il Signore, perchè dia fortezza a quei poveri di ſoſtenere con pazienza criſtiana la morte loro: il che dovrà praticarſi sì quando partono dall' Oratorio, e vanno al Confortatorio, come quando partiranno dal Confortatorio, ed anderanno al luogo deſtinato del Patibolo.

A queſti anderanno in ſeguito li Giuſtiziandi accompagnati, ſe ſarà un ſolo, dal Prefetto, ed Aſſiſtente, e ſe più, dal primo, e ſecondo Aſſiſtente, ò da chi ſarà deſtinato, e riſpettivi Religioſi, come ſarà ordinato dal Prefetto. E queſti parlando or l'uno, or l'altro ſenza confuſione procureranno ſempre d'animare li Giuſtiziandi alla ſofferenza, ed infiammarli nell' amor di Dio, ed accenderli nell'odio delle proprie colpe, e di far loro praticare quelle azioni di virtù, che ſaranno più proprie all' intento, ed al biſogno di ciaſcuno de' poveri Pazienti; procurando ſovra tutto nel tempo ſteſſo di tenerli ben raccolti con Dio, e di fare tutto il poſſibile; perchè li Pazienti non guardino in luogo veruno, ma ſolamente nel Crocifiſſo, che terranno d'avanti.

Giunti che ſaranno gli Fratelli al luogo deſtinato del Patibolo faranno gli ultimi sforzi per aſſicurare l'eterna

ſalute

ſalute de' poveri Giuſtiziandi, al qual effetto faranno che nuovamente li Pazienti ſi confeſſino, ed il Rettore gli aſſolvi, e conferite loro le Indulgenze in *articulo mortis*, prenderà il Crocifiſſo nelle mani uno de' Fratelli Funerarj, il quale aſcendendo la ſcala n'averà tutta la cura di aſſiſtere loro, animandoli nell'odio delle colpe commeſſe, d'infiammarli nell' amor di Dio, e di proporli la gloria futura, ſe con pazienza riceveranno il meritato caſtigo.

In tanto tutti gli altri unitamente pregheranno con le Litanie della Beata Vergine Maria, col *Miſerere*, e con altre divote Orazioni noſtro Signore, perchè dia a queſti poveri Pazienti un felice paſſaggio: Nè ceſſeranno mai di pregare, finchè non vedranno che abbino reſo l'ultimo ſpirito, acciocchè aſſiſtiti dall' orazioni di tutti, la Divina Giuſtizia cedi alla Miſericordia, e riceva in luogo di ſalute quelle povere Anime, che è l'oggetto, ed intento unico della noſtra Scuola.

Terminata poi che ſarà la Giuſtizia prenderanno li Funerarj li Cadaveri de' poveri Giuſtiziati, e poſti ne' Cataletti li porteranno alla Chieſa della Scuola, e nel partire proceſſionalmente che faranno, con voce baſſa, e grave reciteranno il *Miſerere*, il *De profundis*. *Ad Dominum cum tribularer*, *In convertendo*, *Ad te levavi oculos meos*: *Niſi Dominus ædificaverit domum*. *Niſi quia Dominus* col *Requiem æternam* in fine di tutti li Salmi.

Arrivati in Chieſa ſi darà alli Cadaveri Sepoltura da quelli, che a queſt' effetto ſaranno dal Sindico deſtina-

ti,

ti, per li quali più preſto ſi potrà, ſi faranno in loro ſuffragio celebrare cinque Meſſe, ed il ſolito Uffizio.

In un giorno poi fra l'Ottava della Commemorazione de' Defunti deputato dal Prefetto, e Conſiglieri, nella Chieſa di San Gioanni, dove reſtano ſepolti li poveri Giuſtiziati, ſi faccia celebrare un Anniverſario con la Meſſa cantata a ſpeſe della Scuola, con accomodare il Catafalco nero, ed una Croce bianca ſolita a metterſi ſopra il Cataletto dei detti Giuſtiziati, con quattro torchie acceſe; e perchè le coſe ſi facciano con ordine ſi darà l'incombenza al Sagreſtano per la diſpoſizione delle coſe, e cura di cercare quei Preti, che dovranno intervenirvi ſecondo il comando del Prefetto, e Conſiglieri.

E perchè alle volte ſuccede, che ſi giuſtizia qualche Delinquente per caſo tanto enorme, che per terrore, ed eſempio de' Malfattori non gli viene conceſſo da' Giudici la Sepoltura, per queſti ſi aſterrà la Congregazione di ſeppellirli, ma non dovrà mancare di eſeguire anche per eſſo quanto reſta ordinato di ſuffragio per ſalute di quell' Anima, acciocchè tutti godano egualmente queſto ſingolare benefizio. Se poi il Cadavere di qualche Delinquente foſſe fatto appendere al Patibolo, allora la Scuola (avendone l'avviſo) farà la carità di ſeppellirlo, purchè ſia giudicato dagli Eccleſiaſtici convenirgli il Sepolcro in luogo ſagro, come ſeguì l'anno 1682. in Novembre.

Dell'

Dell' oſſervanza delle ſopradette Regole.

CAP. XXX.

E Perchè conforme alle nuove occorrenze, ed occaſioni poſſono naſcere nuove neceſſità, ſi riſerva la Congregazione ordinaria di poter dichiarare, aggiungere, ed interpretare, ſecondo la qualità de' tempi, e biſogni: con che però in caſo di ſminuire, levare, e derogare ad alcuno, ò in parte de' ſudetti Capi, ove ſi richiede maggior numero de' Fratelli, queſto ſi dichiara non poſſa eſſer meno di quaranta Nobili: altrimente non eſſendo queſto numero compito, e facendoſi alcuna derogazione, ò diminuzione come ſopra, ſin da ora ſi dichiara per non fatta, e invalida.

LAUS DEO.

NOMI DE' SS.RI PREFETTI
DELLA NOBILISSIMA SCUOLA
DI SAN GIOANNI DECOLLATO
DI MILANO

Stati eletti per tempora dall' Anno 1609. *ſino al preſente* 1731.

1609. Gio: Paolo Balbi.
1610. Aloigi Trotti.
1611. Gio: Battiſta Mogno.
1612. Odoardo Croce.
1613. Lodovico Maggi.
1614. Giacomo Maria Stampa.
1615. Eraſmo Buſca.
1616. Federico Landi Principe di Val di Taro.
1617. Odoardo Croce.
1618. Conte Gio: Giacomo Mandello.
1619. Conte Fabio Viſconte.
1620. Conte Teodoro Trivulzio.
1621. Federico Landi Principe di Val di Taro.
1622. Aleſſandro Panigarola.
1623. Girolamo Legnano.
1624. Conte Fabio Viſconte.
1625. Gio: Maria Viſconte.

1626. Federico Landi Principe di Val di Taro.
1627. Conte Ottavio Archinto.
1628. Eraſmo Buſca.
1629. Conte Giacomo Mandelli.
1630. Giorgio Trivulzio.
1631. Franceſco Gallarate.
1632. Ceſare Cagnola.
1633. Marcheſe Agoſtino Litta.
1634. Conte Ottavio Archinto.
1635. Camillo Caccia.
1636. Conte Pirro Viſconti.
1637. Marcheſe Franceſco Brivio.
1638. Girolamo Legnano.
1639. Gio: Battiſta Omodêo.
1640. Ippolito Brivio.
1641. Giuſeppe Raverta.
1642. Girolamo Legnano.
1643. Gio: Battiſta Orrigone.
1644. Benedetto Areſe.
1645. Conte Lodovico Areſe.
1646. Conte Luigi Arconato.
1647. Girolamo Legnano.
1648. Conte Carlo Marliano.
1649. Conte Lodovico Areſe.
1650. Don Giovanni Vaſquez Coronado Caſtellano di Milano.
1651. Conte Carlo Marliano.
1652. Conte Pirro Viſconte.

1653. Don Luigi de Benavides Carillo Toledo, Marcheſe di Formiſta, e Caracena, Conte di Pinto, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
1654. Conte Gio: Giacomo Legnano.
1655. Don Gioanni Borgia Generale della Cavalleria.
1656. Conte Franceſco Panigarola.
1657. Conte Antonio Arcimboldo.
1658. Raimondo Foppa.
1659. Don Alonſo de Vivêro, Conte de Fuenſaldagna, Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano.
1660. Don Giulio Monti Conte della Valſaſina.
1661. Marcheſe Girolamo Stampa.
1662. Marcheſe Ermes Viſconti.
1663. Don Baldaſſar Mercadero Caſtellano di Milano.
1664. Conte Galeazzo Bolognino.
1665. Conte Teodoro Beſozzi.
1666. Maeſtro di Campo Giuſeppe Foſſani Queſtore.
1667. Don Luigi de Guzman Ponze Leon, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
1668. Conte Ercole Viſconti Commiſſario Generale.
1669. Conte Fabio Viſconte.
1670. Conte Ercole Sfondrati della Riviera.
1671. Marcheſe Ceſare Viſconti.
1672. Marcheſe Flaminio Crivelli.

1673. Conte Alberico Balbiano di Belgiojoſo.

1674. Don Antonio Lopez de Ajala Velaſco, e Cardenas, Conte di Fuenſalida, e Colmenar Generale d'Uomini d'Arme, indi Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.

1675. Don Claudio Ramoraldo Principe di Ligne, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.

1676. Principe Teodoro Trivulzio.

1677. Marcheſe di Rubè.

1678. Marcheſe Enea Crivelli.

1679. Conte Carlo Borromeo Areſe.

1680. Marcheſe Gerolamo Fiorenza.

1681. Don Gio: Tomaſo Enrichez di Cabrera Toledo, Conte di Melgar, Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano.

1682. Principe Gaetano Gallia Trivulzio.

1683. Marcheſe Carlo Omodeo di Caſtel Rodrigo, Generale della Cavalleria Straniera.

1684. Conte Gio: Battiſta Scotti.

1685. Conte Franceſco Corio.

1686. Maeſtro di Campo Ercole Viſconti.

1687. Conte di Colmenar.

1688. Conte Paolo Borromeo.

1689. Conte Agoſtino Caimo.

1690. Marcheſe di Caravaggio.

1691. Conte Pirro Viſconti Commiſſario Generale dello Stato.

1692. Don Diego Filippez de Guzman, Marcheſe di Leganes, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
1693. Marcheſe Domenico Stampa di Soncino.
1694. Marcheſe Gio: Maria Viſconte.
1695. Conte Antonio Filippo Rainoldo.
1696. Conte Vitaliano Biglia.
1697. Conte Carlo Archinto.
1698. Conte Giulio Viſconte.
1699. Don Carlo Enrico di Lorena, Principe di Vaudemonte, Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano.
1700. Marcheſe Teobaldo Maria Viſconte.
1701. Conte Antonio Viſconte, Governatore di Como.
1702. Marcheſe Ferrante Novate.
1703. Marcheſe Talento Fiorenza.
1704. Marcheſe Giacomo Fagnani.
1705. Conte Gio: Benedetto Borromeo Areſe.
1706. Conte Carlo Arconati.
1707. Marcheſe Carlo Franceſco Clerici Queſtore.
1708. Don Franceſco Colmenero, Conte di Valderis, Caſtellano di Milano.
1709. Conte Nicolò Maria Viſconte.
1710. Marcheſe Abbate Franceſco Orrigone.
1711. Marcheſe Tiberio Crivelli.
1712. Conte Gio: Antonio Melzi.
1713. Conte Franceſco Cigogna.

1714. Conte Ceſare Monti, Capitan Generale delle Caccie.
1715. Marcheſe Guido Mazenta.
1716. Conte Gerolamo Caimo.
1717. Principe Maſſimiliano Carlo di Leveſtein, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
1718. Conte Giacomo del Verme.
1719. Marcheſe Gerolamo Pozzobonelli.
1720. Conte Girolamo Colloredo, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
1721. Marcheſe Mareſciallo Annibale Viſconte.
1722. Principe Antonio Tolomeo Gallia Trivulzio.
1723. Marcheſe Antonio Litta.
1724. Marcheſe Giulio Antonio Lucini.
1725. Marcheſe Ottavio Caſnedi.
1726. Mareſciallo Wirico Filippo Lorenzo Conte di Daun, Principe di Tiano, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
1727. Marcheſe Lodovico Buſca.
1728. Conte Gioanni della Porta.
1729. Conte Ferdinando di Daun.
1730. Marcheſe Aleſſandro Teodoro Trivulzio.
1731. Marcheſe Carlo Maria Recalcati.

Il Potentiſſimo, ed Invittiſſimo Monarca CARLO SESTO Rè delle Spagne, de' Romani, ed Imperatore ſempre Auguſto, Protettore della Nobiliſſima Congregazione di S. Gio: Decollato dell' Ecc.ma Città di Milano, alle cui veci ſottentra l'Ecc.mo Signor Principe Wirico Filippo Lorenzo Conte di Daun, Cavaliere dell' Inſigne Ordine del Toſon d'Oro, ſuo Mareſciallo, e preſentaneo Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.

NOMI DEGLI ILL.MI, ED ECC.MI SIG.RI NOBILI CONFRATELLI D'ESSA NOBILISSIMA CONGREGAZIONE.

Conte Gio: Franceſco Maſſerati.

Conte Carlo Borromeo Areſe, Signore di Arona della ſua Rocca, di Macagno Imperiale &c. Conſigliere Intimo di Stato di S. M. C.C., Grande di Spagna, Cavaliere dell' Inſigne Ordine del Toſon d'Oro, Commiſſario Plenipotenziario Imperiale in Italia &c., e de' Signori Seſſanta Decurioni dell' Eccellentiſſima Città di Milano.

Marcheſe Regente Giorgio Clerici, Conſigliere Intimo di Stato, e Preſidente del Senato Eccellentiſſimo.

Conte Agoſtino Caimo.

Conte Dionigi Filiodone.
Conte Gio: Pietro Verri.
Marcheſe Pietro Iſimbardi, del Conſiglio Segreto.
Conte Gio: Antonio Melzi.
Marcheſe Luigi Biumo, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Giulio Viſconti Borromeo Areſe, Grande di Spagna, Cavaliere dell' Inſigne Ordine del Toſon d'Oro, Intimo attuale Conſigliere di Stato di Sua Maeſtà C. C., Generale d' Artiglieria, Maggiordomo Maggiore, e Primo Miniſtro della Sereniſſima Signora Arciducheſſa Governadrice de' Paeſi Baſſi Auſtriaci.
Marcheſe Pietro Foppa, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Monſignor Conte Marcellino Corio, Dott. Colleg. di Milano, e Auditore della Sacra Romana Ruota.
Don Franceſco Prata.
Dott. Colleg. Conte Galeazzo Maria Vareſe di Roſate.
Monſignor Don Aleſſandro Litta, Veſcovo di Cremona.
Don Benedetto Cittadino.
Conte Antonio Viſconte.
Don Gio: Battiſta Seccoborella Conte di Vimercato, del Conſiglio Segreto, e de' Signori Seſſanta Decurioni.
Don Luigi Viſconte Sanſonno.
Dott. Colleg. Marcheſe Fabrizio Benigno Boſſo.
Don Baldeſſar Patigno Marcheſe di Caſtellaro, Ambaſciadore per S. M. Cattolica alla Corte di Francia.
Dott. Colleg. Conte Lodovico Melzi, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Queſtore.
Conte Gio: Attendolo Bolognino.

Conte Carlo Archinto, Cavaliere dell'Inſigne Ordine del Toſon d'Oro.
Dott. Colleg. Marcheſe Abbate Franceſco Orrigone.
Conte Antonio della Somaglia, Colonnello di Cavalleria di S. M. C. C.
Dott. Colleg. Marcheſe Gaſpare Antonio Melzi, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Queſtore.
Conte Ortenſio Fabio dell'Orto, Canonico di S. Lorenzo.
Conte Gio: Raimondo Marliano, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Dott. Colleg. Conte Franceſco Archinto, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Dott. Colleg. Conte Antonio Pietra Santa, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Don Gio: Battiſta Marliano.
Conte Giorgio Rainoldi, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Carlo Pertuſati, attuale Regente nel Supremo d'Italia.
Conte Gio: Benedetto Borromeo Areſe.
Don Giuſeppe Maria Stampa Marcheſe di Soncino, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Marcheſe Emilio Viſconti, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Maeſtro di Campo.
Conte Franceſco Imbonati.
Don Pietro Giacomo Viſconte.
Marcheſe Giacomo Fagnano, de' Signori Seſſanta Decurioni.

Conte Giacomo del Verme.
Conte Carlo del Verme.
Marcheſe Aleſſandro Erba, Queſtore, e del Conſiglio Segreto.
Don Simone Boſſo, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Gioanni della Porta.
Marcheſe Agoſtino Orrigone, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Colonnello di Cavalleria di S.M.C.C.
Dott. Colleg. Conte Fabio Dugnani.
Dott. Colleg. Marcheſe Girolamo Parravicino.
Don Giulio Ceſare Corio.
Marcheſe Tomaſo Ghilino.
Conte Pietro Quintana, Queſtore.
Don Melchion Benaglia.
Don Franceſco Barbiano Conte di Belgiojoſo, Queſtore.
Dott. Colleg. Abbate Don Giulio Ceſare Orſini de Roma.
Don Paolo Camillo Orſini de Roma.
Don Giuſeppe Sfondrati Conte della Riviera, Sopraintendente Generale della Milizia Urbana.
Abbate Don Eriprando Viſconte.
Marcheſe Girolamo Talenti Fiorenza, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Colonnello di Cavalleria di Sua Maeſtà C. C.
Marcheſe Federico Croce, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Carlo Reſta, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Dott. Colleg. Don Luigi Aliprandi, Canonico di S. Nazaro.

Dott.

Dott. Colleg. Conte Fabrizio Luigi Maria Puſterla, Cavaliere di San Steffano.

Marcheſe Claudio del Pozzo.

Conte Proſpero Pò.

Cavalier Zenobio Maria Bertolini.

Marcheſe Franceſco Villani.

Barone Boniforto Garoffolo.

Don Ceſare Landriano.

Dott.Colleg.Marcheſe Don Diego Ordogno de Roſales, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Regio Ducal Senatore.

Don Gio: Battiſta Pò.

Conte Franceſco Maria Mezzabarba Birago.

Conte Ceſare Giuſeppe Cavanago, Maeſtro di Campo.

Marcheſe Guido Mazenta.

Conte Ceſare Boneſana, Maeſtro di Campo.

Marcheſe Girolamo Ferreri, de' Signori Seſſanta Decurioni.

Don Felice Viſconte.

Marcheſe Gio: Battiſta Rovida.

Marcheſe Carlo Buſſetti,de' Signori Seſſanta Decurioni.

Conte Gioanni Salazar.

Conte Giuſeppe Bolognino.

Dott.Colleg. Conte Giuſeppe Marliani.

Conte Franceſco Antonio della Porta.

Don Gioanni Buono Porro.

Don Carlo Croce, Tenente Colonnello di Cavalleria di S.M.C.C.

Conte

Conte Antonio Bolognino.
Don Aleſſandro Mazenta, Cavalier di Malta.
Conte Gaudenzio Caccia.
Conte Gaetano Caccia.
Conte Pirro de Capitani.
Don Ceſare de Capitani, Cavaliere di Malta, e Sargente Maggiore.
Don Ceſare Monti Conte della Valſaſina, Marcheſe di Salleggio, Capitan Generale delle Caccie, e de' Signori Seſſanta Decurioni.
Dott. Colleg. Marcheſe Ermes Redenaſchi, attuale R. L. T. dell'Eccellentiſſima Città di Milano, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Don Gregorio Piumentelli della Florida.
Conte Gaſpare Arrigone.
Don Nicolas Sartirana, Queſtore.
Conte Giuſeppe Viſconti, de'Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Maurizio Maſſerati.
Conte Carlo Bellone.
Conte Anſperto Confaloniero, Queſtore, e de'Signori Seſſanta Decurioni.
Don Pietro Franceſco Maria Strada, Sargente Maggiore.
Dott. Colleg. Don Alberto Viſconte d'Aragona, attuale Vicario di Proviſione dell' Eccellentiſſima Città di Milano.
Conte Gio: Marco Ceſare Fagnano Regayno.
Dott. Colleg. Don Paolo Camillo Moneta.
Conte Franceſco Maria del Maino.

Dott.

Dott. Colleg. Don Carlo Antonio de' Medici Marcheſe di Melegnano, Cavaliere di San Steffano.

Marcheſe Aleſſandro del Pozzo, del Conſiglio Segreto.

Marcheſe Giuſeppe Piantanida.

Don Girolamo Tettone.

Dott. Colleg. Conte Gio: Gaſpare Caimo.

Dott. Colleg. Don Gio: Antonio Appiano.

Dott. Colleg. Conte Don Gio: Battiſta Trotti, de' Signori Seſſanta Decurioni, e Regio Ducal Senatore.

Marcheſe Giuſeppe Arconati.

Conte Ceſare Pallavicino.

Don Giacomo Franceſco Bodio, Maeſtro di Campo della Milizia Forenſe.

Marcheſe Mareſciallo Annibale Viſconte, Grande di Spagna, e Caſtellano di Milano.

Marcheſe Luigi Viſconte.

Conte Girolamo Caimo, Inviato per S. M. C. C. alla Corte di Firenze.

Dott. Colleg. Don Gio: Battiſta Porro.

Conte Coſtanzo d'Adda, Maeſtro di Campo, e de' Signori Seſſanta Decurioni.

Don Emanuele Barbon, Sargente Generale di Battaglia.

Don Giuſeppe Menclozio.

Marcheſe Abbate Aleſſandro Viſconte Modrone.

Conte Carlo Viſconte, de' Signori Seſſanta Decurioni.

Marcheſe Gio: Battiſta Daverio.

Dott. Colleg. Conte Girolamo Caſati.

Conte Giuſeppe Maria Ordogno de Roſales, Sargente Maggiore.

Mar-

Marcheſe Franceſco Caſati.
Conte Franceſco Candiani.
Marcheſe Lodovico Buſca, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Don Carlo del Verme Conte di Bobbio.
Marcheſe Giulio Antonio Lucini.
Marcheſe Girolamo Pozzobonelli, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Dott. Colleg. Don Luzio Adriano Cotta.
Dott. Colleg. Don Carlo de Capitani.
Dott. Colleg. Don Aleſſandro Caſtiglioni, Regio Capitano di Giuſtizia.
Marcheſe Lorenzo Iſimbardi.
Dott. Colleg. Don Antonio Viſconte.
Conte Franceſco Borri.
Don Alfonſo Caimo.
Conte Carlo Conturbia.
Dott. Colleg. Marcheſe Franceſco Maria Terzago.
Don Carlo Terzago.
Marcheſe Gioanni Alimento della Porta, Queſtore.
Conte Girolamo Cicogna.
Conte Pietro Cicogna.
Abbate Don Gulielmo Maria Puſterla.
Marcheſe Giuſeppe d'Adda.
Dott. Colleg. Don Giuſeppe Biumi.
Dott. Colleg. Don Giuſeppe Antonio Parravicino.
Conte Gio: Battiſta Durino.
Conte Ercole Durino.

Don

Barone Lodovico Rhò.

Conte Giovanni Cerveglion, Grande di Spagna, e Conſigliere nel Supremo d'Italia.

Conte Franceſco Bernardino Cernuſchio.

Don Luigi Cagnola.

Marcheſe Ottavio Caſnedi, del Conſiglio Segreto.

Marcheſe Gaetano Pallavicino.

Dott. Colleg. Don Giuſeppe Pozzobonelli, Canonico Ordinario della Metropolitana di Milano.

Marcheſe Coſmo Ceſare Moriggia, Cavaliere di S. Steffano.

Don Carlo Emanuele d'Eſte Marcheſe di Santa Criſtina, Tenente Colonnello di Cavalleria di S.M.C.C.

Conte Franceſco Rabbia.

Conte Orazio Melzi.

Don Giulio Reina.

Conte Carlo Ottavio Terzago.

Conte di Zinzendorf Marcheſe di Caravaggio, Conſigliere nel Supremo d'Italia.

Conte Carlo Franceſco di Caſtel Barco Viſconte, Grande di Spagna, e Tenente Colonnello di Cavalleria di S. M. C. C.

Dott. Colleg. Conte Franceſco Saverio Melzi, Queſtore.

Conte Giuſeppe Arconati, Maeſtro di Campo, e de' Signori Seſſanta Decurioni.

Marcheſe Diego Aracieli.

Conte Carlo Giuſeppe Annone.

Marcheſe Criſtofforo Colombo.

Conte Gio: Antonio della Somaglia.
Conte Lorenzo Leyzaldi.
Conte Giuſeppe Archinto, Capitano.
Conte Antonio Maria della Somaglia.
Conte Carlo Marliano.
Conte Paolo Camillo Marliano.
Barone Ottorino Viſconte.
Conte Criſtofforo Lurano.
Dott. Colleg. Don Gio: Battiſta del Conte.
Dott. Colleg. Don Filippo Beſozzi.
Abbate Don Giuſeppe Gallarate, Regio Canonico della Scala, e Vicario Generale dell'Eſercito di S.M.C.C.
Conte Gio: Emanuele Marliano.
Principe Antonio Tolomeo Gallia Trivulzio, Colonnello di Cavalleria di S. M. C. C., Grande di Spagna, e Cavaliere dell'Inſigne Ordine del Toſon d'Oro, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Luca Pertuſati, Queſtore.
Conte Rodolfo Colloredo.
Marcheſe Fabio Leandro Colloredo.
Marcheſe Antonio Litta, del Conſiglio Segreto, Grande di Spagna, Commiſſario Generale dello Stato, e de' Signori Seſſanta Decurioni.
Don Alfonſo Maria Litta, Cavaliere di Malta, e Tenente Colonnello di Cavalleria di S. M. C. C.
Conte Ercole Viſconte, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Conte Giuſeppe Croce.
Principe Marc' Antonio Raſino, Capitano, de' Signori Seſſanta Decurioni.

Con-

Conte Marco Areſe, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Monſignor Conte Ruggero Areſe, Dott. Colleg. di Milano, Prelato Domeſtico di Sua Santità, e Refferendario della Signatura.
Marcheſe Franceſco Ferrante Villani Novati, Capitano.
Dott. Colleg. Marcheſe Carlo Maria Recalcati.
Don Giuſeppe Foſſani.
Dott. Colleg. Don Ceſare Croce, Regio Avvocato Fiſcale Generale.
Conte Antonio Colloredo.
Marcheſe Don Gabriel d'Eſte, e Borgomanero, Grande di Spagna, Generale di Battaglia.
Conte Girolamo Fieſchi.
Marcheſe Aleſſandro Teodoro Trivulzio, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Marcheſe Camillo Caſtelli.
Don Giuſeppe Ravanal, Cavaliere di S. Giacomo, Colonnello di Cavalleria di S. M. C. C., e Governatore di Como.
Don Rodolfo Raſino, Cavalier di Malta.
Marcheſe Agoſtino Cuſani.
Don Domenico Gallia.
Don Aleſſandro Sovico.
Conte Giuſeppe Maria Imbonati.
Marcheſe Eraſmo Aliprandi Martinengo, Cavaliere di San Steffano.
Principe Vincislao di Liectenſtkein, Colonnello d'un Regimento di Cavalleria di S. M. C. C.

Marcheſe Maſſimigliano Gioanni Stampa.
Dott. Colleg. Conte Lodovico Archinto.
Conte Girolamo Attendolo Bolognino.
Dott. Colleg. Don Marco Barbavara.
Don Carlo Conſaloneri.
Dott. Colleg. Marcheſe Galeazzo Boſſo.
Dott. Colleg. Conte Giuſeppe Rozzone.
Abbate Don Giuſeppe Colombo.
Conte Abbate Angelo Durino.
Conte Giuſeppe Loayſa, Capitano.
Monſignor Conte Alberico Archinto, Dott. Colleg. di Milano, Protonotaro Apoſtolico, Partecipante, e Ponente di Conſulta.
Marcheſe Agoſtino Salvago.
Conte Gio: Battiſta Stampa.
Marcheſe Gio: Giorgio Serponte.
Conte Pietro Paccheco.
Conte Geſualdo Lambertenghi.
Marcheſe Gioanni Beccaria.
Conte Gaſpare Biglia.
Mareſciallo Wirico Filippo Lorenzo, Conte di Daun, Principe di Tiano, Governatore, e Capitan Generale dello Stato di Milano.
Conte Ferdinando di Daun.
Conte Antonio Simonetta.
Marcheſe Giulio Gregorio Orſini de Roma.
Marcheſe Girolamo Cuſano.
Marcheſe Carlo Lunati.

Con-

Conte Franceſco Perlas, Conſigliere nel Supremo d'Italia.

Conte Antonio Beſozzi.

Conte Gaetano Aliprandi.

Conte Ippolito Turconi.

Conte Annibale Viſconte.

Conte Carlo Enrico Imbonati.

Abbate Don Galeazzo Arconati.

Dott. Colleg. Marcheſe Giuſeppe Balſamo.

Don Pio Avogadro.

Conte Antonio di Luzzano, Caſtellano in Caſtel Sant' Elmo di Napoli.

Conte di Waiſenvolf, Queſtore.

Marcheſe Paolo Baliotti.

Marcheſe Paolo Recalcati.

Dott. Colleg. Conte Ercole Sola.

Don Antonio Prata.

Marcheſe Ferdinando Lunati.

Conte Lodovico Piatti.

Don Gio: Battiſta Viſconte Sanſonno, Colonnello d'Infanteria di S. M. C. C.

Don Bartolomeo de Barzena.

Conte Federico Sorbellone.

Marcheſe Pietro Paolo Caravaggio.

Don Aſcanio Alfieri.

Don Giuſeppe Vimercate.

Conte Ferdinando della Porta.

Conte Luigi Pecchio.

Conte Ceſare Airoldi, Teſoriere Generale per S. M. C. C. nello Stato di Milano.
Conte Gio: Antonio della Porta.
Marcheſe Carlo Corio.
Conte Gio: Antonio Viſconte Borromeo.
Conte Antonio Borro.
Dott. Colleg. Abbate Don Federico Aliprandi.
Conte Antonio Porro.
Conte Carlo Bolagno, Queſtore, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Dott. Colleg. Marcheſe Girolamo Caſtiglione, de' Signori Seſſanta Decurioni.
Marcheſe Ottavio Ferreri.
Don Luigi Corbella.
Marcheſe Aleſſandro Orſini de Roma.
Marcheſe Gaſpare Carlo Ordogno de Roſales.
Abbate Don Giuſeppe Corrado de Olivera, Regio Canonico della Scala.
Marcheſe Giuſeppe de Eſmandìa.
Marcheſe Enea Crivelli.
Marcheſe Febo d'Adda.
Marcheſe Abbate Bartolomeo Olivazzi.
Abbate Don Antonio Airoldi.
Marcheſe Giuſeppe Caxa.
Abbate Don Gio: Battiſta Aliprandi.
Don Lorenzo Carcani.
Dottore Ceſare Alfonſo Manzoni Cancelliere.

Segue il Catalogo

DE' SIGNORI CONFRATELLI FUNERARJ

DI ESSA

CONGREGAZIONE.

CArlo Federico Mazza — Giubilato.
Gio: Rolino Gottieri.
Gio: Battiſta Palludi.
Carlo Vincenzo Avignone.
Antonio Gaetano Reina — Regolatore.
Raffaele Gottieri.
Bernardo Barozzo.
Franceſco Maria Pino.
Antonio Caimo.
Filippo Gottieri.
Bartolomeo Deſti.
Aleſſandro Tantalora.
Franceſco Minoli.
Angelo Maria Sormano.
Carlo Paſtori ——— Sindico.
Gio: Battiſta Omati.
Giulio Giuſeppe Monti.
Gaſpare Cernuſchio.
Valeriano Mazza.
Gaetano Reina.
Carlo Pedotti.

Carlo Giuſeppe Ravizza.
Marc' Antonio Albertonio.
Tomaſo Bernardo Morandi.
Gaetano Caſtelli.
Gioachimo Bremi.
Antonio Bonacina.
Lorenzo Todeſchi.
Antonio Monza.
Gio: Ambrogio Migliavacca.
Antonio Maria Borrone.

SOPRANUMERARII.

Antonio Pedotti.
Gio: Battiſta Bonacina.
Carl' Antonio Piſſina.
Carlo Giuſeppe Galimberto.
Antonio Prina.
Gioanni Ghezzi.
Domenico Pini.
Carlo Franceſco Reina.
Franceſco Petracco.
Pietro Poniſio.
Franceſco Luppi.
Franceſco Appiano.

GIUBILATI.

Pietro Martire Gallarino.
Franceſco Cozzo.
Bartolomeo Omati.
Franceſco Maria Ricchino Architetto alla Fabrica.
Giuſeppe Piccollo.

SIGNORI UFFIZIALI

Della Nobiliſſima Scuola di S. GIOANNI DECOLLATO di queſta Città di Milano per l' Anno preſente 1731.

ILL.MI, ED ECC.MI SIGNORI

Sig. Marcheſe Carlo Maria Recalcati Prefetto.
Sig. Marcheſe Agoſtino Orrigone Primo Aſſiſtente.
Sig. Conte Giuſeppe della Riviera Secondo Aſſiſtente.

Sig. Conte Antonio Porro.
Sig. Marcheſe Girolamo Cuſani.
} Maeſtri de' Novizj.

Sig. Conte Franceſco del Maino.
Sig. Conte Carlo Marliani.
} Sopraintendenti alla Sagriſtia.

Sig. Marcheſe Enea Crivelli.
Sig. Marcheſe Coſmo Moriggia.
} Viſitatori degli Infermi.

Sig. Dottore Ceſare Alfonſo Manzoni Cancelliere.

Sig. Carlo Paſtori Sindico.
Sig. Antonio Gaetano Reina Regolatore de' Libri, e Scritture.
Sig. Franceſco Maria Ricchino Architetto alla Fabrica.

SIGNORI UFFIZIALI

DELEGATI ALLA GIONTA

DI ESSA NOBILISSIMA SCUOLA.

TUTTI LI SIGNORI UFFIZIALI PER TEMPORA.

Signori Conſervatori degli Ordini.

Sig. Conte Agoſtino Caimo.
Sig. Conte Gio: Antonio Melzi.
Sig. Conte Pirro de Capitanei.
Sig. Dott. Colleg. Marcheſe Abbate Franceſco Orrigoni.
Sig. Conte Ceſare Monti.

Signori Prefetti aggiunti dalla Congregazione.

Sig. Conte Carlo Borromeo Areſe.
Sig. Marcheſe Mareſciallo Annibale Viſconte.
Sig. Conte Carlo Archinto.
Sig. Marcheſe Antonio Litta.
Sig. Conte Giacomo del Verme.

Signori Sopraintendenti all' Archivio.

Sig. Conte Gaſpare Arrigone.
Sig. Marcheſe Federico Croce.

M.DC.XIX.

M. DC. XIX.

Giovedì li 5. di Settembre la ſera.

COngregati nella ſolita Sala detta la Cameretta li Signori Gio: Battiſta Sormano Dottore Vicario dell'Uffizio di Proviſione, Antonio Reina, Gabrielle Toſo Dottore, Criſtoforo Beſozzo, Conte Gio: Battiſta Viſconte del Sig. Coriolano, Pomponio Rincio, Ceſare Brivio, Girolamo Marc' Antonio Brebbia, Conte Luigi Arconato, Scaramuzza Viſconte, Conte Fabio Viſconte Borromeo, Gio: Eraſmo Ghiſolfi, Gioanni Abbiato Forriero Fiſico, Cavalier Carlo Viſconte, Gio: Giacomo Rainoldi, Gio: Maria Viſconte, Galeazzo Arrigone Dottore, Aleſſandro Caſtiglione Dottore, Pietro Martire Aliprandi, Gaſparo Caimo Queſtore, Nicolò Pagnani, Paolo Rò Dottore Luogotenente Regio, Gioanni Barbò, Alfonſo Schiafenati Regio Avvocato Fiſcale, Criſtoforo Crivello, Conte Criſtoforo Marliani, Conte Luigi Marliani, Pietro Giorgio Archinto Dottore, Lodovico Melzi Dottore, & Conte Antonio Viſconte. Tutti del numero de' Signori Seſſanta del Conſiglio Generale della Città di Milano, e

ſono

ſono le due parti delle trè d'eſſo Conſiglio (come han detto) levati gli abſenti, infermi, e legitimamente impediti; eſſendo però ſtati avviſati tutti conforme al ſolito dalli Portieri del detto Uffizio di Proviſione. E qual Congregazione s'è fatta con l'aſſiſtenza del ſudetto Signor Paolo Rò Regio Luogotenente, e con licenza dell' Eccellentiſſimo Governatore di queſto Stato del tenor ſeguente.

Illuſtriſſimo, ed Eccellentiſſimo Signore.

Il Vicario di Proviſione divotiſſimo Servitore di V.E. hà biſogno di congregar li Seſſanta Gentiluomini del Conſiglio Generale di queſta Città di Milano, per trattar con eſſi negozj importantiſſimi, che non patiſcono dilazione. Il che non potendo fare ſenza licenza dell' E.V. a lei umilmente ricorre; Supplicandola reſti ſervita concedergli tal licenza nella forma ſolita &c.

Decretat. 1619. 2. Settembre. Sua Eccellenza ſe ne contenta nella forma ſolita.

Signat. Platonus.

Diſſe il Signor Vicario, che dal Memoriale mandato a ciaſcuno di loro Signori averan viſto, e conſiderato la dimanda, che ſi fà dal Signor Prefetto della Confraternità di S. Gio: Battiſta alle Caſe Rotte, la qual appunto è del tenor, che ſegue.

Illu-

Illuſtriſſimi Signori.

Sin dall'Anno 1395. il Duca Gio: Galeazzo Maria Viſconte, conſiderando le funzioni, ed opere pie, nelle quali ſogliono eſercitarſi i Confratelli di S. Gio: Battiſta alle Caſe Rotte, diede lettere al Tribunale di Proviſione, acciò con tutti i Paratici, e Collegj delle Arti faceſſe in perpetuo una ſolenne Oblazione all' Altare del Santiſſimo Sagramento eretto in quella Chieſa, nel gior no della Decollazione del medemo Santo, che ſi celebra alli 29. d'Agoſto. Ed in eſecuzione d'eſſe lettere Ducali ne ſeguì Decreto, ed Ordine pubblico per l'effetto di tal Oblazione, la qual ſi continuò per il corſo di molti anni, come appare da i Documenti, che s'eſibiſcono: Ma fù poi tralaſciata, ò per la condizione de' tempi ſucceduti, ò per inavvertenza de' paſſati Scolari; ſiccome avvenne ancora di molte altre, che da pochi anni in quà ſi ſon rinovate.

Ora il Conte Fabio Viſconte Borromeo moderno Prefetto di quella Congregazione deſideroſo, che ſiccome ella ſi è avanzata in ſplendore di Nobiltà, ed in progreſſo d'azioni pie, così anco venghi redintegrata delle ſue prerogative, e preminenze antiche, hà ſtimato debito ſuo il procurar, che ſi ripigli così lodevole inſtituto; confidato, che le SS. VV. per la molta pietà loro non ſiano per negarglielo.

Sì perchè lo richiedono i glorioſi meriti del Santo, al quale queſta Patria portò ſempre ſpecial divozione, come non ſolamente il ſudetto, ma gli altri culti in onor

di

di lui altre volte inſtituiti rendono indubitata fede.

Sì perchè dalla parte della Scuola ſi veggono tuttavia (ſe pur non ſon maggiori) gl'iſteſſi motivi, che già perſuaſero, ed il Duca, e la Città ſteſſa a concorrere con tanta volontà in quella deliberazione, cioè gli Ufficj, ed oſſequj pieni di Carità verſo i Condannati all'ultimo ſupplicio, ed il decoro, con che ſi mantiene nella Chieſa il culto Divino.

Sì perchè il medeſimo è ſtato conceduto ad altri in ſimil caſo; mentre da pochi anni in quà ſi ſon ravvivate diverſe Oblazioni, che per lunghiſſimo ſpazio di tempo erano ſtate intrameſſe, ed erano cadute in oblivione: Siccome fù quella de' Santi Siſinio, Martirio, ed Aleſſandro, quella di San Babila, ed ultimamente quella di San Pietro Celeſtino.

Supplica dunque eſſo Conte Fabio le SS. VV. reſtino ſervite di rimettere la Chieſa, e Confraternità ſudetta nel poſſeſſo di quell'antico rito, ordinando, che i Signori Vicario, e Dodeci di Proviſione, con tutti i Paratici vadino nell'avvenire ſino in perpetuo nella Feſta della Decollazione del Santo a farvi Oblazione ſolenne, nella forma ſolita ſervarſi con gli altri Santi Tutelari della Città; Che, oltre che ciò renderà in aumento del culto di Dio, ed in maggior venerazione del Santo; eſſo Conte lo riceverà per particolar grazia, e ne reſterà alle SS. VV. ſommamente obbligato.

E però fù poſto in Conſulta, e ſi propoſe.

Se ſtando le qualità tanto inſigni, e le funzioni tanto

pie

pie della Confraternità di S.Gio:Battiſta alle Caſe Rotte, ſi deve rinovar l'inſtituto dell' Oblazione addimandata, ordinando al Tribunale di Proviſione, che inſieme co' Paratici vadi ogni Anno a quella Chieſa nella Feſta della Decollazione del Santo, come ſi ſerva nelle altre ſolenni Oblazioni.

E con Voti ſecreti pigliati ſecondo il ſolito, fù ſtabilito, ed ordinato, che ſi rinovi l'Oblazione ſudetta conforme in tutto alla propoſta fatta.

Signat. Sormanus Vicarius.

Locus O Sigilli.

Subſcript. Jo: *Jacobus Eccleſia.*

SOMMARIO

DELLE INDULGENZE PERPETUE,

Conceſſe dalla Santità di Noſtro Signore Papa CLEMENTE X. alla Scuola, ò ſia Confraternità di S. GIOVANNI DECOLLATO, detto alle Caſe Rotte di Milano.

PRimo, concede Indulgenza Plenaria, e remiſſione di tutti li peccati a tutti i Confratelli, ed a tutti quelli, che ſi faranno deſcrivere, ed entreranno in detta Confraternità, il primo giorno del loro ingreſſo, Confeſſati, e Comunicati.

Secondo, concede Indulgenza Plenaria, e remiſſione di tutti li peccati a tutti i Confratelli, che veramente pentiti, Confeſſati, e Comunicati, ò non potendo ciò fare, almeno contriti invocheranno in punto di morte il Santiſſimo Nome di GESU' con la bocca, overo col cuore.

Terzo, concede Indulgenza Plenaria, e remiſſione di tutti li peccati a tutti quelli, che ſono già deſcritti, e che ſi faranno deſcrivere in detta Confraternità parimente pentiti, Confeſſati, e Comunicati, che ne'

gior-

giorno della Decollazione di San Gioanni Battiſta dà i primi Veſpri ſino al tramontare del Sole del giorno della detta Feſta ogni Anno viſiteranno l'Oratorio della ſudetta Confraternità.

Quarto, concede Indulgenza di ſette anni, ed altre tante quarantene a' Confratelli della detta Confraternità pentiti, Confeſſati, e Comunicati, che nei giorni della Feſta di Sant' Appollonia, del Giovedì Santo, dell'Invenzione di Santa Croce, e di quello della Solennità del Corpo di Noſtro Signore, viſiteranno l'Oratorio di detta Confraternità, in quel giorno, che ciò faranno.

Quinto concede Indulgenza di ſettanta giorni a tutti i Confratelli ogni volta, che interverranno alle Meſſe, ed altri Divini Officj, che ſi celebreranno, ò reciteranno in detto Oratorio, ò interverranno alle Congregazioni pubbliche, e private dell'iſteſſa Confraternità, dovunque ſi faranno, ò alloggieranno poveri, ò uniranno in pace Nemici, ò faranno fare, overo procureranno la pace a quelli, e che accompagneranno alla Sepoltura i Corpi de' Defunti non ſolo de' Confratelli, ma di qual ſi ſia altro, overo interverranno a qual ſi ſia Proceſſione da farſi con la facoltà dell'Ordinario, e accompagneranno il Santiſſimo Sagramento, tanto nelle Proceſſioni, quanto, quando ſi porta agli Infermi, ò in qual ſi ſia modo, e tempo, che ſi porti, overo, ſe impediti, dandoſi per queſto fine il ſegno con le Campane, reciteranno una volta il Pater noſter,

ed un' Ave, ò ancora diranno cinque Pater, ed Ave per le Anime de' Defunti Confratelli, ò inſtraderanno un qualche ſviato nella via dell' eterna ſalute, e inſegneranno agli ignoranti i Precetti di Dio, e tutto ciò, che fà di biſogno per la ſalvezza perpetua, ò faranno qual ſi ſia opera di pietà, e carità tutte le volte per ciaſcuna delle ſopradette opere.

E tutte queſte Indulgenze ſono perpetue.

Oltre le predette Indulgenze perpetue ve ne ſono molte altre, le quali ſi fanno confermare, e ſarà cura degli Sopraintendenti all' Archivio invigilare per le riſpettive conferme.

Firmat. A. Lautius Vic. Gen.

Antonius Reyna Can. Ord. Cancell. Archiep.

Illu-

Illuſtriſſimis, & Excellentiſſimis DD. Equitibus Confraternitatis S. JOANNIS DECOLLATI Civitatis Mediolani F. Joſeph Maria à Macinago Provincialis Capuccinorum Provinciæ Mediolanenſis (licet Imeritus.)

CUm fælicis recordationis Urbanus V. Pontifex Maximus Offitio noſtro ſua Apoſtolica auctoritate conceſſerit, ut quos de Religione noſtra benemeritos eſſe noverimus eiſdem ſuffragia benefitiorum ſpiritualium totius noſtri Ordinis impartiri valeremus. Idcircò nos de ſingulari Ill., & Excell. DD. VV. erga Religionem noſtram affectione, devotione, ac beneficentia certiores effecti, quò prò temporalibus benefitiis vicem quam poſſumus in ſpiritualibus rependamus Ill., & Excell. DD. VV. in Filios, imò in Protectores noſtræ Religionis recepimus, cæteroſque omnes, qui in futurum eidem Veſtræ Confraternitati nomen dederint, ſingulis; & omnibus, Sacrificiorum omnium precum, meditationum, & quorumcumque bonorum, quæ à quibuſcunque noſtri Ordinis Fratribus ubique terrarum (Dei gratia adjuvante fiunt) communione concedimus, & elargimur, orantes, ut per hujuſcemodi ſuffragia, Ill., & Excell. DD. VV. adjuventur in Terris, ut amplioribus gloriæ Theſauris munerentur in Cœlis. In quorum fidem has manu noſtra ſubſcripſimus, & Sigillo majori muniri juſſimus.

Datum in Conventù noſtro Immaculatæ Conceptionis Mediolani die 9. menſis Januarii 1713.

Signat. F. Joſeph qui ſuprà.

IN-

INSTRUMENTO

Fatto in occaſione della traslazione delle Sagre Reliquie, che ſi conſervano nella Chieſa di S. Gioanni alle Caſe Rotte della Città di Milano in vigore del Decreto dell' Eminentiſſimo, e Reverendiſſimo Sig. BENEDETTO Cardinale Odeſcalchi Arciveſcovo di Milano contenuto nello ſteſſo Inſtrumento.

Reperitur in Abbreviaturis Cancellariæ Archiepiſcopalis Mediolani, ut infrà videlicèt.

IN NOMINE DOMINI, Anno à Nativitate ejuſdem milleſimo ſeptingenteſimo vigeſimo ſeptimo, Indictione quinta die decima quarta Menſis Auguſti.

Pontificatus autem Sanctiſſimi in Chriſto Patris, & D. N. D. BENEDICTI Divinâ Providentiâ Papæ XIII. Anno quarto.

Cum nuper nomine Nobilium DD. Præfecti, ac Sodalium Confraternitatis S. Joannis Decollati ad Domos dirutas nuncupat. hujus Civitatis porrectæ fuerint preces

Eminentiſſimo, & Reverendiſſimo D.D. BENEDICTO Cardinali Odeſcalcho Sanctæ hujus Mediolanenſis Eccleſiæ Archiepiſcopo tenoris ſequentis videlicèt.

Eminentiſſimo Signore -- Il Prefetto, e Scolari di San Gioanni alle Caſe Rotte di queſta Città di Milano perpetui Oratori per la conſervazione dell' E. V. riverentemente le rappreſentano eſſere ſopra la memoria degli Uomini, che nella loro Chieſa ſi eſpongono alla pubblica Venerazione le Sagre Reliquie, che ſi leggono deſcritte nell' anneſſa Nota, quali di preſente ſi ritrovano collocate in diverſi Reliquiarj antichi, e poco decenti. Ora deſiderano li detti Prefetto, e Scuolari farle trasferire in Reliquiarj più decoroſi. Ma poichè ſtante l'antichità delle ſteſſe Reliquie non ſe ne ritrova alcuna Autentica, che ſi dovrebbe produrre per avere la licenza del ſudetto traſporto, perciò li medeſimi Prefetto, e Scuolari

Umilmente ſupplicano l'E. V. a voler degnarſi atteſo il pubblico, ed antico Culto delle dette Sagre Reliquie, e che anche di quelle ſe ne ritrova una Deſcrizione antica in queſto Archivio Arciveſcovale, concedere la facoltà per il detto Traſporto; Il che &c.

Ubi de aſſerto cultu antiquo ab immemorabili præſtito ſupraſcriptis Sacris Reliquiis per legitimas atteſtationes in Actis Cancellariæ Archiepiſcopalis regiſtrandas conſtet, concedimus petitam facultatem eas ex vetuſtis Conditoriis extrahendi, ac intus nova magis decora aptandi, dummodo tamen de hujuſmodi extractione,

tione, ac repoſitione opportunum à Notario Coadiutore hujus Cancellariæ fiat documentum, ipſaque Conditoria minori ſigillo Archiepiſcopali S. Ambroſii muniantur. In quorum fidem &c. Mediolani ex Palatio noſtro Archiepiſcopali die XII. Febr. MDCCXXVII.

Signat. B. Card. Archiepiſcopus.

Una Spina della Corona di Noſtro Signore.
Del Legno della Santiſſima Croce.
Del Santiſſimo Sepolcro.
Della Camicia del Signore.
Del Palio parimente ſuo.
De' Veſtimenti della Madonna.
Delle Ceneri di S. Gio: Battiſta.
Dell'Oſſa di San Paolo Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Simone Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Matteo Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Bartolomeo Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Filippo Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Giacomo Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Barnaba Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Steffano Apoſtolo.
Dell'Oſſa di San Pantaleone Maggiore.
Dell'Oſſa di San Luca Evangeliſta.
Dell'Oſſa di San Girolamo Dottore.
Dell'Oſſa di Sant' Antonio Confeſſore.
Dell'Oſſa di San Domino Martire.
Dell'Oſſa di Sant'Eliſeo Profeta.

Dell'Oſſa di Sant'Oriano Martire.
Dell'Oſſa di San Giuliano Martire.
Dell'Oſſa di San Romano Martire.
Dell'Oſſa di San Criſtoforo Martire.
Dell'Oſſa de' SS. Innocenti.
Dell'Oſſa di Sant'Elena.
Dell'Oſſa di Santa Margarita Martire.
Dell'Oſſa di Santa Maria Maddalena.
Dell'Oſſa di Sant'Agata Vergine, e Martire.
Dell'Oſſa di Santa Barbara Vergine, e Martire.
Della Veſte di San Lorenzo Martire.
Delle Reliquie di S. Ambroſio.
Dello Scuto di San Giorgio Martire.
Una Croce grande piena d'altre Reliquie.
La Teſta di Santa Suſanna Vergine, e Martire.
Un Dente di Sant'Apollonia Vergine, e Martire.

Cumque etiam ad probandum cultum immemorabilem præſtitum ſupraſcriptis Sacris Reliquiis memorati DD. Præfectus, & Sodales exhibuerint in Actis Cancellariæ Archiepiſcopalis Mediolani Atteſtationes Rev. Directoris ejuſdem Eccleſiæ S. Joannis, ac aliorum RR. Sacerdotum, qui diù in ipſa Eccleſia Sacrum fecere, & eſt tenoris ſequentis.

Atteſtor Ego infraſcriptus Sacerdos Diæceſanus Mediolanenſis per quinquaginta, & alios annos continuò celebraſſe uti nunc in Eccleſia Divi Joannis ad Domos dirutas, ibique ſemper ſuper Aras expoſitas quot annis vidiſſe omnibus Feſtivitatibus ſolemnibus ad publicam

venerationem multorum Reliquias Sanctorum cuſtoditas in ſex Reliquiariis ad formam Piramidis conſtructis, & duabus Capſulis, quæ nunc à prædictis Reliquiariis, & Capſulis extractæ decenti in loco ſervantur, ut pulcherius in novis exornentur, utque pariter ſemper vidi in die Exaltationis Sanctæ Crucis in Oſtenſorio in Ara ſuperiori magnificè ad publicam Adorationem Sanctiſſimi D. N. J. C. Coronæ *Spinam* in dicta Eccleſia locatam; nec non vidi *Dentem* S. Virg., & M. Apolloniæ expoſitum in Altari Laterali B. V. M. ad deoſculationem, & venerationem Fidelium Devotorum uti quoque ad pedem magnæ Crucis, quæ exponitur in diebus ſolemnibus ſuper Altare Majus alias Reliquias Sanctorum, quæ nunc extant in dicto Calce Crucis; In quorum fidem has litteras manu propria ſcripſi, & ſignavi hac die quarta menſis Februarii milleſimi ſeptingenteſimi vigeſimi ſeptimi Mediolani.

Subſcr. Presb. Franciſcus Briuſchus Diæceſ. Mediolan.

Atteſtor Ego Ludovicus Graſſus Sacerdos Mediolanenſis vidiſſe prout ſupra per ſpatium quadraginta Annorum, & ultra quo tempore fermè quotidie celebravi in ſupradicta Eccleſia.

Supradictas Reliquias in Eccleſia Divi Joannis, ut ſupra expoſitas triginta Annorum ſpatio, quot Annis me vidiſſe: pariterque hos ſubſcriptos Sacerdotes in eadem Eccleſia toto illo tempore ab ipſis fide confeſſo jugiter Sacrum feciſſe juratus atteſtor &c.

Subſcript. P. Joſephus Faronus dictæ Eccleſiæ Rector hac die quarta Febr. MDCCXXVII.

Por-

Portionem Sacrorum Cinerum Divi Jo: Baptiſtæ in Cryſtallino includio, & hoc argentea in Capſula obſignata claudi, nec non ſuper Altaribus in Eccleſia (vulgo ad Domos dirutas) ei dicata, maximè in peculiaribus anni ſolemnitatibus, ut ſupra publicæ Fidelium venerationi fuiſſe expoſitam nos vidiſſe, & adoraſſe jurati atteſtamur. Hac die quarta Februarii MDCCXXVII.

Subſcript. P. Joſephus Faronus ſuperius dictæ Eccleſiæ Rector ut ſupra &c.

Subſcript. Presbyter Franciſcus Briuſchus Diæceſanus Mediolanenſis affirmat ut ſupra.

Subſcript. Presbyter Carolus Aloyſius Proſerpius ſupradictæ Eccleſiæ Aſſiſtens atteſtor ut ſupra.

Subſcript. Joannes Maſſilia atteſtor ut ſupra.

Dein pariter exhibuerint notulam plurium Reliquiarum extractam ab Archivio Viſitationum, & rerum Spiritualium Curiæ Archiepiſcopalis Mediolani.

Catalogo delle Reliquie Sante collocate nella Chieſa di San Giovanni Decollato.

LA Santa Spina della Corona di Noſtro Signore.
Una Teſta intiera di Santa Suſanna M.
Delle Oſſa di Sant' Orſola.
Delle Oſſa di San Pancrazio.
Delle Oſſa di San Caliſto M.
Delle Oſſa di Sant' Albano M.
Delle Oſſa di San Gio: Buono.

Delle Oſſa di Certi Santi.
Delli Legami d'onde fù legato.
Fragmento della Croce del Signore.
Delle Oſſa di Santa Cecilia.
Delle Oſſa di San Valentino.
Delle Oſſa di Sant' Agoſtino; di una Coſta.
Delle Oſſa di San Luca Evangeliſta.
Delle Oſſa di Santa Eliſabetta Vedova.
Delle Oſſa di Santa Maria Maddalena.
Delle Oſſa di San Longino; un dito d'un Piede.
Delle Oſſa di San Paolo Apoſtolo.
Delle Oſſa di San Tiburzio.
Del Mantello di Santa Cattarina.
Delle Oſſa de' SS. Coſma, e Damiano.
Della Menſa del Signore con i Diſcepoli ſuoi.
Delle Oſſa d'una Vergine di Sant' Orſola.
Delle Oſſa, e Carne di San Pietro Martire.
Della Canna dove fù percoſſo il Signore.
Delle Oſſa di San Galdino.
Delle Oſſa di Sant' Appollonia.
Della Pietra aſperſa del ſudore ſanguigneo del Signore.
Delle Oſſa di San Valeriano.
Della Tonicella di San Lodovico.
Delle Oſſa di Santa Candida Vergine.
Del Latte della Madonna.
Due Agnus uno maggiore, e l'altro minore pieni di Reliquie, quali non ſe gli sà il nome.

Un

Un Dente di Sant'Appollonia.
Della Sepoltura del Signore, e della Madonna.
De Meſſe della Terra Santa de Pietra, e Terra.
Del Monte Calvario, ed altre Reliquie.
Di diverſi Santi, di cui non ſi sà il nome.
Tutte raccolte in un ſcartozino inſieme.

Tutte queſte Reliquie Sante ſono collocate nel ſuo Reliquiario appartatamente ſecondo le ſue qualità, cioè del Signore, degli Apoſtoli, de' Martiri, e Vergini ogn'una nella ſua Caſſetta.

Firmata Rafael Bonetto Scuolar della ſopradetta Scuola hà ſcritta, e ſottoſcritta per non voler il Sig. Priore ſottoſcriverla di ſua mano.

Ità in Libro, cujus titulus eſt: Scripturæ Eccleſiarum Sanctorum Stephani ad Nuxigiam, & Joannis ad Domos ruptas. Et pro fide &c. Ego Presbyter Joannes Franciſcus Siſinius Mazzaconicus in Metropolitana, & in Cancellaria Viſitationum Curiæ Archiepiſcopalis Mediolani Archiviſta. Hac die 23. Menſis Januarii 1727. ſubſcripſi.

Hinc ideò eſt, quod pro executione Decreti in calce ſupraſciptarum precum exarati, attento quod ex ſupraſcriptis atteſtationibus, ac Documentis ſufficienter conſtiterit de cultu ab immemorabili præſtito prerecenſitis Sacris Reliquiis in Sacriſtia præfatæ Eccleſiæ S. Joannis ad Domos dirutas nuncupat. in præſentia mei Notarii Publici Teſtiumque infraſcriptorum ad hæc ſpecialiter vocatorum aſſiſtentibus etiam inter plures alias Perſo-

nas Nobili Domino Marchione Don Ludovico Buſca moderno Præfecto ſupraſcriptæ Sodalitatis Nobili D. Marchione Don Julio Antonio Lucino, Nobili D. Marchione Don Joſeph de Abdua, ac Nobili D. Comite, ac Regio Fiſcali Don Cæſare de Cruce ejuſdem Sodalitatis Confratribus, apertis duabus Capſulis ligneis una nempe penè quadrata, altera verò formæ ovatæ, quæ binæ Capſulæ benè clauſæ ſigillis præfatorum D. Marchionis Don Julii Antonii Lucini, D. Marchionis Don Joſeph de Abdua, & D. Comitis, & Regii Fiſcalis Don Cæſaris de Cruce reſpectivè obſignatæ erant recognitis prius ſigillis à ſupraſcriptis Nobilibus DD. Sodalibus, ac integris, & illæſis repertis deprompt æ fuerunt infraſcriptæ Sacræ Reliquiæ nempè

Particulæ ex Veſtibus D. N. J. Chriſti.
Ex Spina D. N. J. Chriſti.
Ex Canna D. N. J. Chriſti.
Ex aliis Sacris Reliquiis D. N. J. Chriſti.
Ex Veſtibus Beatæ Mariæ Virg.
Caput integrum S. Suſannæ M.
Ex Oſſibus S. Urſulæ V., & M.
Ex Oſſibus unius ex Sociis ejuſdem S. Urſulæ.
Ex Oſſibus S. Valeriani M.
Ex Oſſibus SS. Innocentum MM.
Ex Oſſibus plurium Sanctorum ſine diſtinctione

ctione eorum nominum.

Ex Oſſibus S. Tiburtii M.
Ex Petra Montis Calvarii.
Ex Oſſibus S. Bartholomæi Ap.
Ex Veſte S. Petri Cœleſtini.
Ex Sepulchro D. N. J. C.
Ex Oſſibus Coſtæ S. Auguſtini.
Ex Lacte B. M. V.
Ex Oſſibus S. Albani M.
Ex Clipeo S. Georgii M.
Ex Oſſibus S. Cæciliæ V. & M.
Ex Oſſibus S. Candidæ V.
Ex Oſſibus S. Mariæ Magdalenæ.
Ex Palio S. Catharinæ.
Ex Digito S. Laurentii M.
Ex Cineribus, & ex Oſſibus S. Joannis Baptiſtæ.

Cum verò Arculæ, in quibus ſupraſcriptæ Sacræ Reliquiæ transferendæ erant adhuc non reperiebantur ſufficienter ad hoc aptatæ, ideò denuò eædem Sacræ Reliquiæ repoſitæ fuerunt in eiſdem duabus Capſulis ligneis, in quibus ut ſupra extabant, ac minori ſigillo Archiepiſcopali S. Ambroſii pro earum identitate munitæ fuerunt, donec, & uſquequo perfectis præfatis Arculis fieret in eis repoſitio, & collocatio præfatarum Sacrarum Reliquiarum juxta contenta in præmiſſis precibus, ac earum Decreto.

Et de prædictis &c.

Actum

Actum ubi ſupra præſentibus Rev. Presbytero Alexandro Guala Præfecto ſupraſcripti Sacrarii, & Rev. Presbytero Julio Bigatto filio quondam Franciſci P.O. P.S. Babylæ Mediolani Teſtibus, notis, & idoneis &c.

Subſcript. cum ſigno Tabellionatus antepoſito *Ego Presbyter Joſeph Decius Ferrarius Canonicus Collegiatæ Eccleſiæ Sanctæ Mariæ Pedonis publicus de Collegio Curiæ, ac Cancellariæ Archiepiſcopalis Mediolani Notarius Coadiutor ſupraſcriptum Inſtrumentum rogatus confeci, edidi, & pro fide ſubſcripſi.*

TAVOLA
DE' CAPITOLI.

DEl Protettore della Congregazione. Cap. I. pag. 9
Del numero degli Uffiziali. Cap. II. 10
Del modo di eleggere gli Uffiziali. Cap. III. 11
Della qualità, ed Uffizio del Prefetto. Cap. IV. 14
Dell'Uffizio degli Conſiglieri, ò ſiano Aſſiſtenti. Cap. V. 17
Dell'Uffizio de' Maeſtri de' Novizj. Cap. VI. 18
Delli Sopraintendenti alla Sagreſtia. Cap. VII. 19
Delli Sopraintendenti perpetui alla Sagreſtia. Cap. VIII. 20
Dell' Uffizio de' Viſitatori degli Infermi. Cap. IX. 22
Dell'Uffizio de' Sopraintendenti all' Archivio. Cap. X. ivi.
Dell' Uffizio del Sopraintendente alla Teſoreria. Cap. XI. 23
Dell' Uffizio del Cancelliere. Cap. XII. ivi.
Dell' Uffizio del Sindico. Cap. XIII. 25
Dell'Uffizio del Regolatore de' Libri, e Scritture. Cap. XIV. 30
Dell' Uffizio del Teſoriere. Cap. XV. 32
Dell'Uffizio del Rettore. Cap. XVI. 34
Dell'Uffizio del Sagreſtano. Cap. XVII. 36
Dell'Uffizio de' Portieri. Cap. XVIII. 43
Della Giunta, e ſua autorità. Cap. XIX. 44
Dell'Uffizio de' Conſervatori degli Ordini. Cap. XX. 45
Del modo di accettare i Novizj. Cap. XXI. 46
Degli obblighi de' Confratelli della Congregazione. Cap. XXII. pag. 49
Della qualità de' Confratelli della Congregazione. Cap. XXIII. 57

Delle

Delle Funzioni de' Nobili, che ſi fanno nell' Oratorio. Cap. XXIV. 59

Del numero delle volte, che ſi uniſcono i Funerarj nell' Oratorio. Cap. XXV. ivi.

Quello, che ſi hà da fare nella morte de' Confratelli Nobili. Cap. XXVI. 60

Delle Solennità, che ſi fanno nella Chieſa. Cap. XXVII. pag. 62

Delle Proceſſioni ordinarie. Cap. XXVIII. 64

Della forma, che deve tenerſi nell' eſecuzione de' Giuſtiziandi. Cap. XXIX. 66

Dell' oſſervanza delle ſopradette Regole. Cap. XXX. 71

Nomi de' Signori Prefetti ſtati eletti per tempora dall' Anno 1609. *ſino al* 1731. 73

Nomi de' Signori Confratelli Nobili. 79

Catalogo de' Signori Confratelli Funerarj. 93

Nomi de' Signori Uffiziali. 96

Nomi de' Signori Uffiziali Delegati alla Gionta. 97

Decreto de' Signori di Proviſione per la ſolita Oblazione. 99

Sommario delle Indulgenze. 104

Figliolanza de' Signori Confratelli della Nobiliſſima Scuola nella Religione Capuccina. 107

Inſtromento per la traslazione delle Sacre Reliquie. 108

FINE.

		ERRORI.	CORREZIONI.
Cart. 1	lin. 2	Fratelli	Confratelli
3	11	eſercizj queſta	eſercizj di queſta
24	6	ViceTeſoriere	Teſoriere
29	8	ſottoſcrivere	regiſtrare
67	16	Cicoſtanti	Circoſtanti
28	24	dopo il num. 8. in margine, ſi aggiunge -	Ordinazione della Giunta del giorno 17. Settembre 1732.
98		———————————	S'aggiungono

Signori Sopraintendenti Eccleſiaſtici perpetui alla Sagriſtia.

Sig. Abbate Don Giulio Ceſare Orſini de Roma.
Sig. Abbate Don Giuſeppe Gallarati.

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 102155907